

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7026 del 16/12/2024
Oggetto	D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 - L.R. 37/2002 - MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2825 DEL 23.08.2012, PROVVEDIMENTO N. 379 DEL 26.01.2017, PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA N. 948 DEL 24.02.2017 E PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DI MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO DET-AMB-2017-6537 DEL 07.12.2017, DET-AMB-2021-1544 DEL 31.03.2021 E DET-AMB-2022-5178 DEL 10.10.2022 PER LA RICONVERSIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI BIOGAS DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO, BIOMETANO, DI POTENZA NOMINALE DI 500 SM3/H DI CH4 DA VEICOLARE CON L'UTILIZZO DI CARRI BOMBOLAI, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, 7 - FUSIGNANO BIO ENERGY S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 - P IVA 02315130399
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7337 del 16/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 - L.R. 37/2002 – MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 2825 DEL 23.08.2012, PROVVEDIMENTO N. 379 DEL 26.01.2017, PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA N. 948 DEL 24.02.2017 E PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DI MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO DET-AMB-2017-6537 DEL 07.12.2017, DET-AMB-2021-1544 DEL 31.03.2021 E DET-AMB-2022-5178 DEL 10.10.2022 PER LA RICONVERSIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI BIOGAS DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE IN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOCARBURANTE AVANZATO, BIOMETANO, DI POTENZA NOMINALE DI 500 SM³/H DI CH₄ DA VEICOLARE CON L'UTILIZZO DI CARRI BOMBOLAI, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, 7 – FUSIGNANO BIO ENERGY S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 - P IVA 02315130399

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 3. *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”*;
 4. *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:

“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- D.M. 02 marzo 2018 *“Promozione dell’ uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”* del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.M. del 17 aprile 2008 *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- Deliberazione 7 maggio 2015 210/2015/R/Gas Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale - prima attuazione;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 8 del 17 luglio 2023 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. abrogazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. delega di funzioni amministrative)”*;
- D.G.R. n. 417 del 11 marzo 2024 *“ Direttiva inerente all'attuazione della legge regionale 17 luglio 2023 n. 8”*;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2000)”*
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 *“Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"”*;
- D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003 *“Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”*.
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- D.G.R. n.673 del 14.04.2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico””*;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle*

- procedure*”;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale*”;
 - Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
 - Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*” e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 20 maggio 2022 n. 51 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”;
 - Legge 15 luglio 2022 n. 91 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
 - Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* (22G00082)”;
 - D.M. 340 del 15.09.2022: “*Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano*” e successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (D.M. 340 del 15.09.2022);
 - Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023*), convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*»;
 - Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
 - Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 “*Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’*”;

PREMESSO CHE:

- in data 12.06.2024 ai PG 2024/108602, PG 2024/108611, PG 2024/108616, PG 2024/108621, integrata volontariamente rispettivamente in data 14.06.2024 al PG 2024/110438, in data 19.06.2024 al PG 2024/113449 e completata in data 25.06.2024 al PG 2024/116748, è pervenuta presso questo Ente istanza a firma del Legale Rappresentante della Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre, 7 - P IVA 0231513039 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012, Provvedimento n. 379 del 26.01.2017, Provvedimento di rettifica n. 948 del 24.02.2017, Provvedimento di presa d'atto di modifica dell'assetto societario DET-AMB-2017-6537 del 07.12.2017, DET-AMB-2021-1544 del 31.03.2021 e DET-AMB-2022-5178 del 10.10.2022, per la riconversione e ampliamento dell'impianto di biogas di potenzialità pari a 999 kWe in impianto di produzione di biocarburante avanzato, biometano, di potenza nominale di 500 Sm³/h di CH₄ da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai, sito in Comune di Fusignano, via Cocorre, 7;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche è coinciso con l'avvenuto completamento dell'istanza il 25.06.2024;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG 2024/120378 del 01.07.2024 ARPAE SAC di Ravenna indiceva e convocava la prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenutasi in data 12.07.2024 in esito della quale con nota PG 2024/135676 del 24.07.2024 ARPAE SAC di Ravenna trasmetteva il verbale (PG 2024/135555) della prima seduta telematica della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, attestante la sospensione dei termini del procedimento e della Conferenza per effetto della richiesta di documentazione integrativa;
- la Società con nota PG 2024/151770 del 21.08.2024 richiedeva motivata proroga di 30 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa richiesta. Proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con PG 2024/152367 del 22.08.2024;
- entro i termini concessi, la Società con nota PG 2024/170068 del 23.09.2024 richiedeva motivata proroga di ulteriori 20 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa. Proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/170673 del 23.09.2024;
- la Società reiterava con nota PG 2024/184767 del 14.10.2024 richiesta motivata di proroga di ulteriori 20 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa. Proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/185929 del 15.10.2024;
- in data 01.11.2024 e 02.11.2024, entro i termini concessi, la Società depositava la documentazione integrativa, acquisita ai PG 2024/198018, PG 2024/198022, PG 2024/198025, PG 2024/198028, PG 2024/198035 del 04.11.2024, integrata in data 03.11.2024 con PG 2024/198036 del 04.11.2024 e in data 04.11.2024 ai PG 2024/198039 e PG 2024/198042;
- la documentazione è stata successivamente integrata volontariamente dalla Società proponente in data 12.11.2024 ai PG 2024/203801, PG 2024/203806, in data 22.11.2024 ai PG 2024/212562, PG 2024/212564, in data 25.11.2024 al PG 2024/213472 e in data 26.11.2024, al PG 2024/213584;
- con nota PG 2024/199817 del 05.11.2024 ARPAE SAC di Ravenna dava atto del deposito della documentazione integrativa resa disponibile a tutti gli Enti chiamati ad esprimersi all'interno del procedimento attraverso uno spazio web condiviso e convocava una seduta telematica della

Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per il giorno 26.11.2024;

- con nota PG 2024/217229 del 02.12.2024 trasmetteva il verbale PG 2024/216094 della seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva attestante la chiusura dei lavori della Conferenza con esito favorevole;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2024/22212 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica sostanziale, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2024/22212:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PG 2024/125647 del 09.07.2024	Con riferimento alla Vs. comunicazione PEC di pari oggetto del 1/7/24, comunichiamo l'avvenuta presa visione degli elaborati ed al contempo, valutata la presenza di ns. infrastrutture ed impianti in esercizio nell'area di intervento (vedi planimetrie allegate alla presente), esprimiamo per quanto di competenza: PARERE FAVOREVOLE, subordinato alle indicazioni sottostanti Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di: - A cura del lottizzante o della ditta incaricata, sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto. - Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente. - Per poter esaminare e valutare l'eventuale progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata "Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni" coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi). - Tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori, per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari.	FIBERCOP S.P.A.

	Ogni comunicazione in merito può essere inoltrata a: FiberCop S.p.A. - Field Operations Line Emilia Romagna – Development Via H. B. Stendhal, 31 – 40128 BOLOGNA oppure in forma digitale tramite PEC a: creation_emiliaromagna@pec.fibercop.it	
PG 2024/129988 del 16.07.2024	Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.	Comando in Capo al Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - Ufficio Demanio
PG 2024/156499 del 30.08.2024	1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio. 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra. 3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri; - elettrodotti, a partire da 60 Kv; - piattaforme marine e relative sovrastrutture. (Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).	Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea
PG 2024/131253 del 17.07.2024	1. In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento a., considerata l'assenza di infrastrutture militari di interesse della Forza Armata come da foglio in riferimento b., per quanto di competenza di questo Comando Militare, non si ravvisano impedimenti e/o contrasti alla realizzazione dell'impianto in argomento. 2. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia	COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA" SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari
PG 2024/128454 del 12.07.2024	In riferimento alla procedura autorizzativa di cui all'oggetto, per quanto di competenza del Settore Viabilità di questa Provincia, fatti salvi i diritti di terzi, vista la documentazione fornita dal proponente, si esprimono nel seguito, <u>le valutazioni riferite all'impatto con la viabilità di sola competenza provinciale</u> . L'intervento proposto dalla società Fusignano Bio Energy S.r.l. riguarda la riconversione dell'impianto di biogas esistente ubicato	PROVINCIA DI RAVENNA - SETTORE VIABILITA' U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti

	in via Cocorre n. 7 di Fusignano (RA), con modifica della ricetta di alimentazione per la produzione di biometano di capacità pari a 500 Smc/h, da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai. Per fare questo saranno necessarie nuove opere strutturali internamente all'area di impianto. Visti gli elaborati presentati dalla Società proponente, con particolare riferimento al nuovo "Piano del Traffico". Preso atto della documentazione presentata. Visto che questa si evince che la variazione proposta determina una diversa distribuzione nel territorio delle materie prime fornite per l'alimentazione dell'impianto. Visto che, come da autorizzazioni precedenti, l'accesso dei mezzi pesanti e dei mezzi agricoli all'impianto è consentito unicamente dalla strada comunale di via Romana. Visto il TGM delle strade provinciali interessate dai transiti. Considerato che dall'esame della tipologia dei prodotti conferiti e dei nuovi percorsi indicati si rileva un incremento non significativo del volume complessivo dei mezzi movimentati lungo la rete stradale provinciale afferente all'impianto. Considerato che per la movimentazione dei materiali in ingresso ed in uscita sono ipotizzati n.13 nuovi percorsi relativi al trasporto della biomassa in ingresso all'impianto che si aggiungono a quelli presenti nei vigenti provvedimenti autorizzativi ed oggetto di modifica sostanziale. Considerato che i nuovi percorsi indicati interessano le seguenti strade provinciali: SP118, SP28, SP9, SP14, SP15, SP7, SP41, SP119, SP253, SP45, SP3, SP17, SP109, SP18, SP46, SP26, SP79, SP13, SP92, SP50, SP29. In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade. Dagli elementi illustrati, si ritiene che il volume di traffico complessivo generato dalla nuova attività in esame sulla rete stradale provinciale, <u>sia tollerabile</u>, mettendo in campo misure di mitigazione dell'impatto e del rischio, come di seguito specificate: - gli autocarri carichi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 Km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a ml. 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando le opportune cautele ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano	Eccezionali Viabilità e
--	--	---

	viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese. Preme far presente che lungo la rete stradale provinciale interessata da alcuni dei percorsi rappresentati sono in vigore <u>alcuni limiti di massa</u> (permanententi o temporanei), tra cui si elencano di seguito i più significativi: - <u>SP 7 “San Silvestro Felisio”</u>: limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn (eccetto autorizzati) per il transito sul tratto compreso tra l’innesto della SP 21 fino al centro urbano di Lugo (Pk 14+150 ÷ Pk 14+488) ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 45081 del 06/05/2005; - <u>SP 119 “Bagnoli”</u>: limite di massa a pieno carico di 7,5 tonn ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 8615 del 24/02/1998; - <u>SP 253R “San Vitale”</u>: limite di massa a pieno carico di 44 tonn per il transito in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio (Pk 52+633 / 52+670), ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 12241 del 29/04/2022; - <u>SP 45 “Godo-San Marco”</u>: limite di massa a pieno carico di 33 tonn (eccetto autorizzati) per il transito in corrispondenza del ponte sul Fiume Montone, ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 2256 del 27/01/2021; - <u>SP 45 “Godo-San Marco”</u>: limite di massa a pieno carico di 33 tonn (eccetto autorizzati) per il transito in corrispondenza del ponte sul Canale di via Cupa (Pk 3+190), ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 33988 del 19/12/2022; - <u>SP 46 “Sant’Andrea”</u>: limite di massa a pieno carico di 5 tonn con direzione di marcia da località Cà di Lugo a Lugo, ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 27617 del 16/03/2015; - <u>SP 92 “Manzone”</u>: limite di massa a pieno carico di 18 tonn per il transito sul tratto compreso tra l’incrocio con la SC “Viola” e la SP n. 50” Canalazzo e Bagnarolo” ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 20064 del 29/08/1984; - <u>SP 9 “Masiera”</u>: limite di massa TEMPORANEO a pieno carico di 7,5 tonn per il transito in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio, ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 18878 del 27/06/2024, relativa all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte di Masiera sul Fiume Senio che è tuttora in corso. Tale limite è temporaneo e decade non appena verrà effettuato il collaudo di fine lavori; <u>In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all’impianto, superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati.</u> In conclusione, in linea generale, si ritiene che i nuovi volumi di traffico generati dalle modifiche proposte <u>non siano significativi</u>	
--	--	--

PG 2024/204700 del 13.11.2024	rispetto alle attuali portate dei flussi di traffico lungo la rete stradale provinciale. In riferimento alla procedura autorizzativa di cui all'oggetto, per quanto di competenza del Settore Viabilità di questa Provincia, fatti salvi i diritti di terzi, vista la documentazione integrativa fornita dal proponente, si esprimono nel seguito, le <u>valutazioni riferite all'impatto con la viabilità di sola competenza provinciale</u>. Vista la documentazione integrativa presentata dalla Società proponente con nota di ARPAE P.G. 2024/30649 del 05/11/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/199817), con particolare riferimento all'elaborato "1.4 - Piano del Traffico – Rev. Ottobre 2024" ed all'elaborato "1.10 – Relazione di cantierizzazione – Ottobre 2024". Visto il parere dello scrivente Settore Viabilità P.G. 2024/20396 del 11/07/2024, già rilasciato per la seduta della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 12/07/2024. Viste le modifiche ai percorsi apportate nell'elaborato integrativo del nuovo "Piano del traffico" ("1.4 - Piano del Traffico – Rev. Ottobre 2024") e le valutazioni del flusso di traffico per la fase di cantiere ("1.10 – Relazione di cantierizzazione – Ottobre 2024"), sopra citati. Considerato che le integrazioni prodotte confermano in premessa, che l'accesso dei mezzi pesanti e dei mezzi agricoli all'impianto è consentito unicamente dalla strada comunale di via Romana, con provenienza solo da Via Ex Tramvia (S.P. 103) e da Via Quarantola (S.P. 14), e inibisce la provenienza da Via Bizzuno, come prescritto dagli atti di autorizzazione unica pregressi. <u>Flussi di traffico relativi alla fase di cantiere</u> Visto che il flusso di mezzi pesanti indotto dai lavori di cantiere è dedicato alla fase di realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio e di carico e della platea di stoccaggio del digestato, e nella fase di sistemazione degli esterni, mediante l'utilizzo di autocarri e autobetoniere. Considerato che la fase di cantiere prevede l'utilizzo di n. 125 mezzi pesanti (flusso totale pari a 250 viaggi A/R), con flussi medi giornalieri di n. 2 mezzi pesanti/giorno e picchi di n. 10 mezzi pesanti/giorno, con un impatto sulla viabilità esistente concentrato in un periodo di circa 9 mesi. <u>Flussi di traffico relativi alla fase di esercizio</u> Considerato che il progetto prevede con la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto, un numero di viaggi pari a 2.091 viaggi/anno per la biomassa, e pari a 1734 viaggi/anno per il digestato. Considerato che la biomassa ed il digestato verranno trasportati mediante l'utilizzo di mezzi pesanti con capacità di carico pari a 20 tonn. Considerato che i 13 percorsi di traffico ipotizzati per il progetto	
--	--	--

	dell'istanza di modifica sostanziale in oggetto, si aggiungono ai percorsi già previsti nei precedenti provvedimenti autorizzativi. Considerato che nella relazione revisionata relativa ai percorsi di traffico ed all'analisi dei relativi flussi ("1.4 - Piano del Traffico – Rev. Ottobre 2024"), si evince la modifica/sostituzione di 7 percorsi (n.1, n.4, n.5, n.6, n.10, n.11 e n.12), dei 13 percorsi ipotizzati per il trasporto della biomassa in ingresso. Visto il TGM delle strade provinciali interessate dai transiti. Visto che i nuovi 13 percorsi di traffico proposti, comprensivi delle modifiche/sostituzioni, interessano potenzialmente alcuni tratti stradali lungo le seguenti strade provinciali: S.P. 14, S.P. 41, S.P. 119, S.P. 253R, S.P. 8, S.P. 114, S.P. 95, S.P. 103, S.P. 109, S.P. 9, S.P. 28, S.P. 118, S.P. 15, S.P. 17, S.P. 13, S.P. 610R, S.P. 55, S.P. 62, S.P. 7, S.P. 45, S.P. 3, S.P. 18, S.P. 50, S.P. 19, S.P. 72, S.P. 97. Considerato che le modifiche/sostituzioni dei percorsi prevedono il transito su un numero diverso e maggiore di strade provinciali, interessate dal traffico dei mezzi pesanti. Considerato che le modifiche/sostituzioni apportate ai percorsi non hanno eliminato completamente le criticità in ordine alle limitazioni alla circolazione, come segnalato nel precedente parere di cui sopra, in quanto, ad esempio, per i percorsi n. 2 e n. 3, viene riproposto il transito sul ponte sul Fiume Senio lungo la S.P. 9 (oggetto di limitazione al transito). Considerato che su alcuni percorsi rappresentati sono in vigore limiti alla circolazione, già in parte segnalati con il precedente parere trasmesso con P.G. 2024/20396 del 11/07/2024, a cui si devono aggiungere ulteriori recenti limitazioni (seppur temporanee) emesse a seguito dei noti eventi alluvionali dello scorso mese di settembre. <u>Si riconferma il parere già trasmesso con P.G. 2024/20396 del 11/07/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/128454 acquisito nel verbale P.G. 2024/135555 relativo alla seduta della Conferenza dei Servizi del 12/07/2024).</u> Si segnalano inoltre altre limitazioni al traffico, <u>in aggiunta a quelle già segnalate nel parere sopra citato</u>, relative alle seguenti strade: S.P. 9, S.P. 62 e S.P. 19, come di seguito meglio specificato: - S.P. 9 “Masiera”: limite di massa TEMPORANEO a pieno carico di 7,5 tonn (esclusi autorizzati e trasporto pubblico) per il transito in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 18878 del 27/06/2024 ed alla modifica di cui all’Ordinanza P.G. n.21469 del 25/07/2024, relativa all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte di Masiera sul Fiume Senio, che è tuttora in corso. Tale limite è temporaneo e verrà rivalutato non appena verrà effettuato il collaudo di fine lavori; - S.P. 62 “San Severo-Cassanigo”: limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn (esclusi mezzi agricoli) per il transito lungo il tratto compreso tra la km. 0+000 e la km. 6+270 (svincolo con S.P. 90 “San Giovanni”), ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 21607 del 02/10/2018;	
--	--	--

	- S.P.62 “San Severo-Cassanigo”: interruzione TEMPORANEA della circolazione (esclusi residenti, autorizzati e mezzi di soccorso) a partire dal giorno 14/10/2024 fino a cessate condizioni, nel tratto compreso tra la km. 6+330 (intersezione con S.P. 90 “San Giovanni”) e il km. 7+150 (intersezione con la strada comunale di Via Canale), per lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Senio, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 28430 del 14/10/2024, che sostituisce la precedente Ordinanza provinciale P.G. n. 26676 del 25/09/2024 rilasciate in occasione degli eventi alluvionali del 18/09/2024 e seguenti; - S.P. 19 “Pilastrino (Cotignola)-San Francesco”: limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn per il transito lungo l’intera estesa della S.P. 19, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 96428 del 13/12/2012 (limite riferito anche alla S.P.108 “Salara”). <u>In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto delle limitazioni al traffico prescritte dalle ordinanze provinciali, in termini di limiti di massa o interruzione temporanea della circolazione. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all’impianto (sia per la fase di cantiere che per la fase a regime), superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati.</u> In tal senso, anche a seguito delle integrazioni, permangono criticità in termini di transito relativi ai limiti di massa rispetto ad alcune ordinanze provinciali sopra segnalate (comprese quelle di cui al parere P.G. 2024/20396 del 11/07/2024. In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare, <u>sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio</u>, nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d’opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell’ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l’estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese sotto la sorveglianza dei funzionari provinciali o delle Forze dell’Ordine.	
2024/153671 del 26.08.2024	Con riferimento e in riscontro della nota di codesta Agenzia prot.n. 120378 del 01/07/2024, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della <i>Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e</i>	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

	<i>Autostradali</i> (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 <i>"Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"</i>. Pertanto, in caso di interferenze con i suddetti sistemi di trasporto ad impianti fissi, e quindi per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra ottenere il parere tecnico di competenza di questa Sede in relazione alle disposizioni di cui agli specifici articoli del citato Titolo III del D.P.R. 753/80, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce; gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 <i>"Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto"</i>, per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con: • tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).	e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE Ufficio Operativo Territoriale del Nord Est - Sede di Bologna
PG 2024/157830 del 02.09.2024	Con riferimento alla nota di ARPAE del 23-08-2024 (ns prot. 7790/2024) con la quale viene concessa la proroga per il deposito della documentazione integrativa relativamente alla procedura in oggetto, si evidenzia quanto segue. Le competenze istituzionali attribuite dalla legge a questa Autorità di bacino distrettuale concernono essenzialmente le attività di pianificazione territoriale di settore e conseguente programmazione generale su scala distrettuale (cfr. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). Il D. Lgs. 152/2006 all'art.63 comma 10 dispone infatti, che le Autorità di	Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po

	bacino distrettuali provvedano, “[...]: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.” Alla luce di quanto sopra richiamato, la scrivente Autorità non è competente all’espressione di pareri/nulla osta e valutazioni in merito al progetto in oggetto. Inoltre, si precisa che la scrivente Autorità di bacino distrettuale, subentrata alla soppressa Autorità di bacino interregionale del fiume Reno, non è un ente della Regione Emilia-Romagna, come indicato nell'indirizzo della nota di convocazione, e pertanto si inoltra la nota medesima alla Regione medesima per gli eventuali adempimenti di competenza. Infine, si comunica che a seguito della approvazione del Piano speciale preliminare con Determinazione n.82 del 23/04/24 del Commissario Straordinario alla ricostruzione, il Segretario Generale di questa Autorità ha adottato con Decreto n. 32/2024 misure temporanee di salvaguardia ai sensi delle disposizioni del comma 4 ter dell’art.68 del D. Lgs. 152/2006, che sono immediatamente vincolanti dal giorno 8 maggio 2024 e restano in vigore fino all’aggiornamento della pianificazione di Bacino.	
PG 2024/183084 del 10.10.2024	Si fa riferimento alla nota PEC di codesto spett.le Arpae - SAC di Ravenna, acquisita al ns. prot. mimit.AOO_COM.Registro Ufficiale. E.103366 del 01/07/2024, relativa alla Conferenza di Servizi simultanea sincrona per la riconversione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe, in un impianto di biogas (biomasse) per la produzione di biometano di capacità pari a 500 Smc/h, da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai, in via Cocorre, 7 nel Comune di Fusignano in provincia di Ravenna. A riguardo si comunica che a far data dal 28/04/2024 è entrato in vigore il d.lgs. 24/03/2024, n. 48 che modifica il d.lgs. 01/08/2003, n. 259, recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”. Ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, comma 1, del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i., per l’eventuale costruzione, modifica o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate, a qualsiasi uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono e trasmettono allo scrivente Ministero apposita Dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti, tra l’altro, l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di TLC; <u>tale dichiarazione sostituisce il preventivo atto di assenso (Nulla Osta) dell’Ispettorato sul relativo progetto.</u> Ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, comma 3 del medesimo decreto, per il seguito di competenza di questo Ministero necessita che la società proponente, nell’eventualità che	Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI DIVISIONE IX - ISPettorato TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) DELL’EMILIA-R OMAGNA, DELL’UMBRIA E DELLE

	per il trasporto del biometano oltre all'utilizzo di carri bombolai siano realizzate anche tubazioni metalliche sotterrate, produca: 1. dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull'impianto; 2. relazione a firma del professionista abilitato (già prodotta); 3. elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti (già prodotti); 4. dichiarazione su applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 "pantouflage"; 5. segnalazione di inizio e fine dei lavori di realizzazione del progetto in parola. Si rammenta che la documentazione da presentare andrà realizzata in formato digitale nativo e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, che ha titolarità sull'impianto, legale rappresentante o procuratore, e dal tecnico abilitato incaricato. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti. La società proponente è tenuta a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Si evidenzia che il mancato invio all'Ispettorato della documentazione sopra indicata da parte della società interessata è sanzionato ai sensi dell'art. 30, co. 17, del D.Lgs. n. 259/2003 (da euro 3.000,00 a euro 15.000,00). <u>Si comunica inoltre che a far data dal 30/06/2024 i precedenti indirizzi delle caselle PEC risultano chiusi e pertanto i messaggi non saranno reindirizzati ed i mittenti riceveranno una comunicazione di non ricezione da parte di Aruba.</u> Il modello della dichiarazione asseverata da produrre è reperibile al seguente link istituzionale: https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/23-ispettorati/138-moduli-prot-linee-tlc. Si prega citare nella risposta rif.: RA T182	MARCHE UNITÀ ORGANIZZATIV A III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
PG 2024/204741 del 13.11.2024	In riferimento alla comunicazione in oggetto (rif. PG/2024/108602-108611-108616-108621 del 19/06/2024 e successive integrazioni ricevute PG/2024/198018-22-25-28-35-36-39-42 del 04/11/2024), ● vista la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di trasmissione; ● preso atto che per l'analisi e la valutazione dei campi elettromagnetici il progetto prevede le seguenti opere: ○ Digestore primario da circa 4.000 mc ○ Vasca di stoccaggio finale da circa 6.000 mc	ARPAE SSA

	○ Modifica di vasca di stoccaggio esistente da circa 6.000 mc con inserimento di copertura per recupero biogas ○ Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido ○ Realizzazione di tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione ○ Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento vasca di carico ○ Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano ○ Impianto di strippaggio dell'ammoniaca ○ Sostituzione dell'attuale cogeneratore di potenza pari a 999 kWel con uno da 635 kWel ○ Stazione di carico del biometano Esaminata la documentazione ricevuta ed effettuata la valutazione dell'impatto elettromagnetico prodotto dall'impianto in oggetto, <u>si esprime parere di conformità</u> degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., con le seguenti condizioni: <u>1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</u>	
PG 2024/212806 del 25.11.2024	Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto relativa all'attività in oggetto (conversione di impianto di produzione e utilizzazione di biogas in impianto per la produzione di biocarburanti avanzati), acquisita al prot. COM-RA n. 10071 del 01/07/2024, vista la documentazione tecnica presentata (documentazione di prevenzione incendi 5.1 di cui all'elenco elaborati), alla richiesta di documentazione integrativa di cui al prot. COM-RA n. 10557 del 08/07/2024, alla documentazione integrativa inoltrata da ARPAE e acquisita al prot. COM-RA n. 17799 del 06/11/2024, alla ulteriore documentazione integrativa inoltrata dalla parte e acquisita al prot. COM-RA n. 18105 del 12/11/2024, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi. Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni: 1. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovranno essere conformi alla norma UNI 10458; 2. per la tettoia destinata alla lettiera avicola, dovrà essere verificato che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danno all'accumulatore pressostatico più vicino. Qualora la verifica dia esito negativo, la tettoia dovrà essere realizzata a una distanza dall'accumulatore pari ad almeno l'altezza della tettoia stessa;	MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale Ravenna

	3. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione, di capacità di accumulo superiore a 500 m³ , dovranno essere dotati di impianto per la rilevazione di fughe di gas e impianto per la rilevazione della perdita di tenuta della copertura pressostatica. Gli stessi dovranno, inoltre, essere dotati di un impianto di svuotamento rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia; 4. attorno agli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovrà essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione; 5. le tubazioni di collegamento degli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione al resto dell'impianto dovranno rispettare le norme previste per gli impianti di gas naturale di cui al d.m. 16/04/2008; 6. la rete di idranti dovrà essere progettata, installata ed esercita secondo la norma UNI 10779, in funzione del livello di pericolosità individuato - non inferiore a 2 - e realizzata in modo da proteggere ogni elemento pericoloso dell'impianto; 7. l'impianto di raffreddamento a protezione delle aree di sosta per le operazioni di carico/scarico dei veicoli adibiti al trasporto del gas dovrà essere realizzato in modo che l'intera superficie delle zone da proteggere sia efficacemente e uniformemente irrorata dall'acqua di raffreddamento, anche in presenza di vento; 8. l'alimentazione idrica degli impianti antincendio dovrà essere realizzata in conformità alla norma UNI EN 12845 e dovrà garantire le prestazioni idrauliche richieste per il funzionamento contemporaneo dell'impianto di raffreddamento e della rete di idranti; 9. dovranno essere garantite le distanze di sicurezza dalla esistente condotta di trasporto di gas naturale che attraversa l'impianto (rif. d.m. 17/04/2008); 10. dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza del d.m. 03/02/2016 e del d.m. 13/07/2011; 11. l'impianto di cogenerazione dovrà essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità; 12. i prodotti da installare nelle aree classificate ATEX, individuate a seguito di specifica valutazione del rischio di esplosione, da effettuare prima dell'esercizio dell'attività, dovranno essere conformi al d.lgs. 19/05/2016, n. 85, e idonei per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 151/2011. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando VVF, con le procedure di cui al	
--	---	--

	d.P.R. n. 151/2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal d.m. 07/08/2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: 1. elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e delle apparecchiature pericolose; 2. elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio; 3. per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio <i>impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37</i> a) dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del citato d.m. n. 37/2008. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli; impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37 b) dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli, c) certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto b); 4. dichiarazione, a firma di professionista antincendio, inerente ai prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte; 5. certificazione di resistenza al fuoco, a firma di professionista antincendio, di prodotti/elementi costruttivi in opera; 6. dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, inerente ai prodotti installati nelle aree classificate ATEX, qualora presenti, ai fini dell'idoneità e conformità al d.lgs. n. 85/2016; 7. relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lett. A o B, d.m. 07/08/2012, per le attività soggette di categoria A individuate (serbatoi di stoccaggio di olio lubrificante a servizio dell'impianto di cogenerazione della capacità di 1,1 m3 cad.).	
PG 2024/213757 del 26.11.2024	VISTO il P.T.C.P. di Ravenna approvato con Delibera della Giunta Regionale n.94 del 01/02/2000 e n.2663 del 3/12/2001 e con Delibera di Consiglio Provinciale n.9 del 28/02/2006 pubblicata sul BUR n.65 del 10/05/2006 Modificato a seguito di: Approvazione del PSC del Comune di Ravenna con delibera di C.C. 25/2007 del 27.02.2007 ai sensi dell'art.22 della L.R. 20/2000, pubblicata sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n°57 del 26.04.2007 Approvazione del PSC dei Comuni della Bassa Romagna, pubblicato sul B.U.R. dell'Emilia-Romagna n°106 del 17.06.2009 Approvazione della variante normativa al PTCP in materia di commercio al dettaglio con Delibera di C.P. n°04/2010 del 26.01.2010, pubblicata sul B.U.R. dell' Emilia-Romagna 24 del 17.02.2010 Approvazione del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) con delibera di C.P. n°71/2010 del 29.06.2010, pubblicata sul BURERT del 04.08.2010 Approvazione del Piano Energetico Provinciale con delibera di C.P. n°21/2011 del 2.03.2011, pubblicata sul BURERT del 27.04.2011 Approvazione della Variante al PTCP in attuazione al Piano Tutela delle Acque (PTA) della	Provincia di Ravenna - SERVIZIO Pianificazione Territoriale

	regione Emilia-Romagna con delibera di C.P. n°24/2011 del 22.03.2011, pubblicata sul BURERT n°73/2011 del 11.05.2011 Approvazione della Variante specifica al PTCP relativa alla tavola 2-18 riguardante un'area ubicata nel comune di Cervia con delibera di C.P. n°106/2012 del 13.11.2012, pubblicata sul BUR della Regione E-R n°9/2013 del 16.01.2013 Approvazione della Variante specifica al P.T.C.P. in attuazione al P.R.G.R. approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017 - Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019 In relazione alla verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata nell'ambito del procedimento in oggetto, esaminate le integrazioni fornite, con riferimento alla Vs. nota del 12/11/2024 assunta agli atti della Provincia con PG 31394/2024, si evidenzia che l'area risulta ricadere in ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale (24 - Fusignano via del Pero via Romana), normato dall'art. 8.1 delle NTA del PTCP vigente, di cui si riporta di seguito un estratto: 4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale di cui al comma 1, la cui individuazione nel dettaglio dovrà avvenire in sede di P.S.C. o di Accordo Territoriale ai sensi del successivo comma 8 si formulano i seguenti indirizzi generali: - Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, stabilendo a seconda dei casi una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica ovvero una caratterizzazione mista per attività manifatturiere, terziarie e commerciali, e definendo in tal caso il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili. - Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili. - In particolare, definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione. - Riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche. - Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano. - Riutilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo (secondarie o terziarie) delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione. - Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica. - Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. - Ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici, applicazione di azioni finalizzate al risparmio e riutilizzo di tali risorse e alla riduzione e riciclaggio dei rifiuti, in applicazione degli indirizzi di cui al Titolo 12; - Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di	
--	---	--

	mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi. - Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali di rete ecologica. - Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000). - Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa. - Sostegno a iniziative di marketing territoriale 5.(I) Per gli ambiti consolidati si indicano i seguenti ulteriori indirizzi specifici: - l'utilizzo delle potenzialità insediative residue previste dagli strumenti urbanistici vigenti e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante; - le ulteriori espansioni insediative, oltre a quanto già previsto al momento dell'adozione delle presenti norme, devono essere motivate in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacibili, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune o nei comuni o nell'associazione o unione di comuni in cui l'ambito ricade, che debbano trasferirsi, o ancora di realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, o a compensazione delle aree già previste a destinazione produttiva eventualmente utilizzate per la realizzazione di infrastrutture di valenza sovracomunale. 8.(D) Per ciascun ambito specializzato di rilievo sovracomunale, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito sottoscrivono un Accordo territoriale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000. 9.(I) Laddove siano costituite le Associazioni o Unioni di comuni, preferibilmente l'Accordo sarà esteso a riguardare l'insieme degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale ricadenti nel territorio dell'Associazione o Unione e sottoscritto da tutti i Comuni dell'Associazione o Unione, oltre che dagli eventuali altri Comuni coinvolti direttamente. 13.(D) Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le aree specializzate per attività produttive ricadenti negli ambiti di rilievo sovracomunale in conformità agli Accordi territoriali e, fino alla loro sottoscrizione, in conformità alle direttive e indirizzi di cui ai punti 4, 5 e 6. A tal proposito, si segnala che è stato sottoscritto apposito Accordo Quadro Territoriale (AQT) relativo ad ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale di cui all'art A-13 LR 20/2000 tra la Provincia di Ravenna e i Comuni facenti parte l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (PG 2009/0047966 dell'11/05/2009). Pertanto, visto il vigente PTCP sia nella sua componente paesistica che pianificatoria, si ritiene l'intervento in oggetto compatibile con il Piano Territoriale della Provincia di Ravenna.	
--	--	--

	In merito alla eventuale interferenza con aree interessate dagli eventi alluvionali di maggio 2023, in relazioni alle disposizioni di cui al Decreto 32/2024 del 07/05/2024 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po recante “Adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia–Romagna, Toscana e Marche n. 22 del 13 febbraio 2024”, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nell’elaborato 6.11 di cui si riporta di seguito un estratto: Con riferimento al Piano Speciale Preliminare degli interventi di dissesto idrogeologico ed al Decreto . 32 del 06/05/2024 emanato dall’ Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po si producono gli elaborati necessari per superare le connesse problematiche costituite da: • Piano di riconversione ed ammodernamento (PRA) • Studio di compatibilità idraulica Si specifica inoltre che il giorno 04/10/2024 con nota Prot.N.0007374 il Settore Coordinamento Tecnico Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Regione Emilia Romagna ha comunicato l’accettazione di modifica di perimetrazione richiesta da Fusignano Bio Energy tramite il Comune di Fusignano. Lo stesso servizio ha anche comunicato che tale modifica verrà recepita nel prossimo aggiornamento della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree allagate negli eventi di maggio 2023. Il Servizio scrivente resta a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto sopra esposto	
PG 2024/214545 del 27.11.2024	Relazione Tecnica La presente istanza presentata dalla Società FUSIGNANO BIO ENERGY s.r.l., titolare di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da biogas alimentato a biomasse agricole localizzato in via Cocorre 7 48034 Fusignano (Ra), è finalizzata all’upgrading per la produzione di biometano. A tale scopo la ditta intende apportare le seguenti modifiche rispetto all’assetto esistente autorizzato con provvedimento n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche fino all’ultima determina n. DET-AMB-2022-5178 del 10.10.2022. 1.Modifica della ricetta di alimentazione 2. Realizzazione delle strutture necessarie per la produzione di biometano costituite da: a) Digestore primario da circa 4.000 mc b) Vasca di stoccaggio finale da circa 6.000 mc c) Modifica di vasca di stoccaggio esistente da circa 6.000 mc con inserimento di copertura per recupero biogas d) Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido e) Realizzazione di tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione f) Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento vasca di carico	ARPAE - ST Distretto di Ravenna

	g) Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano h) Impianto di strippaggio dell'ammoniaca i) Sostituzione dell'attuale cogeneratore di potenza pari a 999 kWel con uno da 635 kWel j) Stazione di carico del biometano k) Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie) Matrice Emissioni in atmosfera - Valutazione impatto odorigeno Per quanto attiene le emissioni puntuali, valutate positivamente le integrazioni presentate dalla azienda, le emissioni che sono presenti sono relative: ● alla fase di upgrading del biogas a biometano, in cui è presente un vent in cui vengono emessi i gas che risultano dalla processo di purificazione E3 ● alla torcia di emergenza che deve essere dimensionata secondo i criteri previsti dalla DGR 1495/2011 integrata anche dal sistema di produzione di energia elettrica e calore funzionale all'impianto di produzione del biometano E2 ● alla installazione di un nuovo cogeneratore alimentato a biogas avente una PTN dichiarata pari a 1,517 MWth come risulta dalla scheda tecnica presentata E1 ● alla emissione che risulta dall'impianto di strippaggio dell'ammoniaca sulla frazione liquida di parte del digestato separato, funzionale a diminuire il contenuto della sostanza affinché tale digestato possa essere utilizzato a ricircolo nei biodigestori per fluidificare la biomassa in ingresso all'impianto E4. Da questo impianto di strippaggio oltre alla corrente gassosa continua si origina una frazione liquida costituita da una soluzione di solfato ammonico, che si considera un sottoprodotto dell'impianto avviabile sia alla commercializzazione/utilizzo diretta previa registrazione ex D.lgs 75/2010 oppure venduta a terzi. Di seguito vengono descritte le caratteristiche tecniche e ove necessario i limiti normativi da rispettare ai fini della istruttoria per la redazione dell'AUA le emissioni E1, E2, E3, ed E4. E1 - Cogeneratore alimentato a biogas - PTN 1,517 MWth e PTE 0,635 MWe <table><tr><td>Portata umida =</td><td>2600 Nm3/h</td></tr><tr><td>Portata secca =</td><td>2300 Nm3/h</td></tr><tr><td>H emissione =</td><td>10 m</td></tr><tr><td>Diametro emissione =</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>Temperatura emissione =</td><td>475 °C</td></tr></table> Valori limiti da rispettare riferiti al 15% di ossigeno (allegato 1 parte V §1.4 dlgs 152/06) Ossidi di azoto NOX espressi come NO2 = 190 mg/Nm3 Ossidi di zolfo SOX espressi come SO2 = 60 mg/Nm3	Portata umida =	2600 Nm3/h	Portata secca =	2300 Nm3/h	H emissione =	10 m	Diametro emissione =	250 mm	Temperatura emissione =	475 °C
Portata umida =	2600 Nm3/h										
Portata secca =	2300 Nm3/h										
H emissione =	10 m										
Diametro emissione =	250 mm										
Temperatura emissione =	475 °C										

	Monossido di carbonio = 300 mg/Nm³ Carbonio Organico Totale (escluso il metano) = 40 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCl = 2 mg/Nm³ Si precisa che i limiti di emissione relativi agli ossidi azoto ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori piu' restrittivi secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4 della Relazione Generale di Piano, nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 comma 4 del suddetto decreto. I valori tecnologici indicati sono stati ricavati dalla scheda tecnica del cogeneratore presentata nella relazione Tecnica e Vincoli Urbanistici revisione 1 dell'ottobre 2024. E2 - Torcia di emergenza chiusa (invariata) DN = 800 mm Capacità distruzione biogas = 600 m³/h H emissione = 9 m T = 950 °C La torcia di emergenza congiuntamente al cogeneratore E1 risulta conforme a quanto previsto nella DGR 1495/2011. (5.5 h < 6). E3 - Emissione impianto up-grading biometano Portata emissione = 500 Nm³/h T = 50 °C H emissione = 6 m Diametro Emissione = 250 mm Per tale emissione non si indicano limiti specifici, la concentrazione dichiarata per tale emissione di metano è < 1% § 2.12.19 Relazione Tecnica e vincoli urbanistici Rev. 01 ottobre 2024. E4 - Emissione da scrubber strippaggio ammoniac Portata Emissione = 7000 Nm³/h T = 60 °C (massima) H emissione = 6 m Diametro emissione = 300 mm Valori limiti da rispettare: Ammoniaca (come NH₃) = 10 mg/Nm³ <u>> Per quanto attiene le emissioni E1 Cogeneratore E3 upgrading ed E4 si prescrive di predisporre idonei punti di campionamento dei fumi/vapori emessi.</u>	
--	---	--

	➤ Per le emissioni E1 ed E4 si richiede la procedura ordinaria per la messa in esercizio ed a regime della emissione e, successivamente alla messa a regime, un autocontrollo con frequenza annuale. ➤ <u>Le emissioni E1, E3, E4 devono essere dotate di accessi in sicurezza.</u> ➤ Per quanto riguarda l'emissione E3 relativa all'upgrading si richiede di verificare, nella fase di esercizio ordinario, un controllo di verifica del dato di progetto relativo alla emissione in atmosfera di metano. ➤ Per la emissione E2 Torcia di emergenza si prescrive che vengano registrate date ed ore di accensione. Emissioni odorigene Valutata la documentazione presentata dalla Ditta in sede di integrazione si indicano le seguenti prescrizioni: ➤ la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante campagne di misura per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022. ➤ A conclusione dei due anni di monitoraggio si prescrive l'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore già individuati nella studio "Piano di monitoraggio degli odori - All. 1.8, emissione ottobre 2024". Biomasse - gestione etc La Società propone una ricetta di alimentazione in grado di garantire, in considerazione di una funzionalità media dell'impianto pari a 8.000 ore, una potenzialità dell'impianto prevista pari a 500 Smc/ora di biometano. Di seguito una tabella con il dettaglio delle biomasse proposte, quantità e relativa gestione.	
--	--	--

MACRO FAMIGLIA	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	SILOMAIS	15.000,00	Insilamento in trincea
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	BUCETTE POMODORO	400,00	Trincea e immediato caricamento all'impianto
	BUCETTE FRUTTA VARIE	850,00	
	MISTO SEMI	250,00	
	FAGIOLINI	600,00	
	ORTICOLI	4.500,00	
	CRUSCAMI	3.500,00	
	SANSA D'OLIVE	310,00	
EFFLUENTI ZOOTECNICI	LETTIERA AVICOLA POLLI/TACCHINI	5.070,00	Deposito coperto
	POLLINA GALLINE OVAIOLE	2.500,00	
	LETAME BOVINO	1.300,00	Prevasca
	LIQUAME SUINO	5.000,00	
TOTALE MATERIALI	TOTALE	41.680,00	
	DIGESTATO RICIRCOLATO	25.008,00	
	ACQUA DILAVAMENTO PIAZZALI	6.570,00	
	COADIUVANTI	5,00	

Dai calcoli presentati si stima una produzione di circa 110.33 mc/giorno per un totale di 40.272 mc/anno. Considerando una ripartizione del 72% nella frazione liquida e del 28% nella frazione solida, una volta subito il trattamento di separazione, si otterranno 11.276 mc/anno di digestato solido e 28.996 mc/a di digestato liquido.

Parte del digestato liquido, dopo separazione, viene addotto al processo di strippaggio dell'azoto ammoniacale, ciò comporta una riduzione di 5 ton/giorno di digestato liquido.

Valutati i volumi complessivi degli stoccaggi destinati alle due frazioni di digestato, l'azienda è in grado di soddisfare i tempi minimi di stoccaggio richiesti dalla normativa, pari a 90 giorni per il digestato solido e 180 giorni per il digestato liquido.

Da quanto presentato, risulta che la Ditta ha in disponibilità 923.71 ettari di superficie utile di spandimento in zona ordinaria che possono coprire un quantitativo totale di azoto spandibile pari a 314.061 kg. Di conseguenza l'azienda ha i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 224.258 kg.

	Visto quanto sopra si esprime parere favorevole alla modifica proposta precisando le seguenti prescrizioni volte al rispetto di quanto disposto da DGR 1495/2011: ➤ Lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. ➤ La comunicazione di utilizzo agronomico, la cui simulazione al momento riporta dei dati discordanti rispetto a quanto dichiarato in ricetta di alimentazione, in fase di presentazione definitiva dovrà riportare i dati correttamente; ➤ si confermano le 1600 tonnellate, come da precedente autorizzazione, come quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata; ➤ lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011; ➤ Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione, compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come stoccaggio, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 2/2024. Matrice acque scarico Relativamente alle acque reflue assimilate alle domestiche, esse saranno preventivamente trattate all'interno di degrassatore e fossa Imhoff, dopodiché convogliate all'interno di una vasca a tenuta di 10 mc e smaltite come rifiuto attraverso ditte esterne autorizzate. ➤ Per le operazioni di smaltimento dovrà prevedersi la tenuta di un apposito registro in cui vengono registrati i trasporti, il quantitativo e la destinazione del liquame. Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche il progetto prevede la chiusura e dismissione dell'esistente scarico delle acque di seconda pioggia al fine di poterle riutilizzare tutte in alimentazione all'impianto di digestione anaerobica. L'assetto della rete fognaria di progetto sarà adeguato alle nuove esigenze dell'impianto con l'implementazione di una nuova rete fognaria di raccolta degli eluati provenienti dalla piazzola del digestato e la tettoia di deposito della pollina di nuova realizzazione. Tali eluati saranno inviati, per mezzo di apposito impianto di sollevamento, alla digestione anaerobica. Si confermano i volumi dell'attuale vasca di laminazione pari a 4000 mc. Si approva il Piano di gestione dei piazzali incluso nel documento "7_7.1- relazione aua" presentato in sede di integrazione documentale a condizione che si preveda un aggiornamento:	
--	---	--

	➤ tale documento dovrà essere aggiornato includendo, oltre alla pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione ed il bacino stesso. Tale “piano” viene richiesto in quanto, pur non essendo presenti scarichi di “acque” nel reticolo idrografico superficiale, è necessario che le acque in ingresso al bacino di laminazione non contengano una quantità significativa di sostanza organica che può originare fermentazione ed odori, soprattutto nella stagione primaverile/estiva. Inoltre dal suddetto “Piano” dovrà essere stralciata la check list dei reflui domestici in quanto non pertinente con lo scopo del documento	
parere illustrato in sede di Conferenza dei Servizi del 26.11.2024	Esaminata la valutazione d’impatto acustico – edizione 05/04/2024 rev. 00 ed edizione 29/08/2024 rev.01 per l’attività di cantiere - relativa all’istanza di rilascio dell’AUA per il progetto di conversione con potenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione biometano per l’impianto della società Fusignano Bioenergy Soc. Agr. Srl, ubicato in Via Cocorre n°7 a Fusignano (RA), considerato che la documentazione esaminata contiene gli elementi necessari per definire la compatibilità acustica dell'intervento; in particolare nella relazione sono presenti i seguenti elementi: ● descrizione dell'ubicazione dello stabilimento e del contesto, per un intorno sufficiente a caratterizzarne gli effetti acustici di realizzazione corredata da planimetria in scala adeguata con indicate la destinazione d’uso degli edifici circostanti, l’individuazione della classe acustica della zona, le sorgenti di rumore rilevanti non di pertinenza dell’insediamento; ● descrizione dettagliata dell’attività; planimetria in scala adeguata dell’area d’intervento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, e la presenza di ricettori sensibili; ● descrizione delle sorgenti di rumore - caratterizzazione acustica - caratteristiche temporali di funzionamento (periodo diurno/notturno, continua/discontinua, frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle stesse, ecc) desunte da sorgenti analoghe per le quali vengono forniti i valori di pressione sonora misurati sperimentalmente; ● analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di immissione, compreso il differenziale; ● la valutazione di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da modelli previsionali con la descrizione dei dati di input utilizzati; ● descrizione delle attività e delle fasi di cantiere con l’indicazione delle specifiche sorgenti sonore e relative schede tecniche desunte dalla banca dati INAIL; ● la valutazione di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da modelli previsionali con la descrizione dei dati di input utilizzati relativi al solo periodo diurno; <u>si esprime parere favorevole.</u>	ARPAE ST

	Si evidenzia che le attività di cantiere, se autorizzate in deroga ai limiti ai sensi della DGR 1197/2020, devono prevedere la presentazione di apposita istanza ai sensi della citata DGR 1197/2020. Ai sensi dell'art. 8 Legge Quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".	
PG 2024/214664 del 27.11.2024	Con riferimento al progetto di "riconversione dell'impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 kW in impianto per la produzione di biocarburante avanzato (biometano) di capacità produttiva 500 Smc/h sito in Comune di Fusignano (RA), via Cocorre 7", identificato catastalmente al Fg. 26, mapp. 495, preso atto: - che l'area in oggetto è tributaria del canale di scolo consorziale "Santa Lucia"; - degli elaborati grafici e della documentazione tecnica integrativa presentati; - che nell'area sono state previste strutture atte a contenere i volumi di invaso conformi ai dettati di cui all'Art. 20 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio, per un volume di laminazione pari a circa 1600 mc; - del precedente parere favorevole rilasciato dallo scrivente Consorzio di Bonifica con Prot. Cons. 1969 del 21.04.2009 relativo allo "scarico indiretto delle acque meteoriche del nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da biogas"; <u>lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, unicamente dal punto di vista idraulico e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in progetto.</u> L'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto. In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una media pericolosità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni, pertanto la quota di progettazione di eventuali nuovi manufatti sensibili dovrà tenere conto della quota del tirante idrico di riferimento, pari a 50 cm sul piano finito di progetto, indicata come + 7.00 nella relazione di asseverazione di idoneità del tirante idrico allegata alla richiesta in oggetto. Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa di eventuali nuovi manufatti sensibili dovrà tener conto dell'indicazione sopra indicata.	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

	Il personale dell'Ufficio tecnico consorziale (Geom. Erika Vignoli - tel. 0545 909557) è fin da ora a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.	
PG 2024/215215 del 27.11.2024	Visti: • il Decreto del presidente dell'Unione n. 34 del 24.12.2019 con cui è stato attribuito l'incarico di Dirigente Tecnico all'Arch. Gilberto Facondini presso l'area Economia e Territorio fino al 26/01/2023 prorogato con Decreto del Presidente n. 27 del 30/12/2022 a decorrere dal 27.01.2023 e fino all'ultimo giorno di mandato del Presidente dell'Unione 2019 – 2024; • il Decreto della Presidente n. 19 del 06/10/2022 con il quale si precisava che “gli incarichi dirigenziali sono efficaci fino alla scadenza dei rispettivi contratti a tempo determinato citati in premessa o, per i dirigenti a tempo indeterminato, fino alla scadenza del mandato in corso, mentre gli incarichi non dirigenziali sono efficaci fino al 31/12/2022 e comunque fino all'adozione del successivo decreto di nomina degli organi responsabili”; • l'atto di proroga, prot. 46530 del 10/06/2024 in attuazione alla determinazione n. 715 del 07/06/2024 che proroga i dirigenti a tempo determinato per sei mesi e quindi fino al 09/12/2024; • la delibera di G.U. n. 104 del 10/08/2023 con cui è stata approvata la riorganizzazione dell'Unione e dell'Area Territorio e Ambiente, con riorganizzazione dei servizi a decorrere dal 01/09/2023; • il Decreto n. 8 del 07/05/2024 a firma della Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con nomina dei Responsabili e supplenti delle strutture organizzative previste dal nuovo organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con cui si nominava la Dott.ssa Alice Dosi Responsabile del Servizio Ambiente ed Energia; • la Determinazione n. 77 del 29.1.2024 "Conferimento incarichi di elevata qualificazione relativi alle strutture referenti all'Area Territorio e Ambiente" dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a decorrere dall'01/02/2024 al 31/12/2024; • la Delega di funzioni e competenze alla Responsabile del Servizio Ambiente ed Energia, ai sensi degli artt. 13 e 15 del Regolamento di organizzazione prot. n. 72896 dell'8/09/2023; Viste l'istanza presentata dalla Ditta Fusignano Bio Energy soc. agr. s.r.l. e la convocazione, da parte di ARPAE SAC, della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona prot. Unione n. 52536/24 del 01/07/2024; Vista la documentazione presentata dalla ditta in sede di istanza, nonché quella presentata a seguito di richiesta di integrazioni; Visti gli esiti delle sedute della Conferenza dei Servizi tenutesi in data 12/07/2024 e 26/11/2024; Con la presente si trasmettono i contributi dei Servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento con il Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

	idrogeologico, approvato il 23 aprile 2024 dal Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio dell'Emilia-Romagna, Toscana e Marche, si prende atto di quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna la quale ha riscontrato che l'area oggetto dell'intervento non è risultata allagata nel corso degli eventi alluvionali del maggio 2023 e che pertanto verrà stralciata dal perimetro delle aree allagate al prossimo aggiornamento planimetrico. Servizio Ambiente ed Energia: il parere per la realizzazione del progetto è FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni: • Il sistema verde perimetrale dovrà essere realizzato nelle modalità descritte nella “Relazione inserimento paesaggistico” (elaborato 6.12 – rev. Ottobre 2024) e nell’elaborato “Fascia Mitigazione Ambientale” (elaborato 6.17 – rev. Ottobre 2024); • Il sistema di irrigazione del suddetto sistema verde perimetrale dovrà essere realizzato così come descritto nell’elaborato “Planimetria irrigazione” (elaborato 6.20 – rev. Novembre 2024). Eventuali piante che non dovessero svilupparsi adeguatamente, dovranno essere tempestivamente sostituite da parte del titolare dell’autorizzazione unica. Servizio Edilizia: si allega il parere FAVOREVOLE con prescrizioni (prot. Unione 93217/24 del 27/11/2024). Con riferimento alla AUTORIZZAZIONE UNICA - AU di cui all’oggetto, presentata ad ARPAE da Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola, con sede legale in via Cocorre n. 7, Fusignano (RA), relativa al seguente intervento: Descrizione sintetica dell'intervento: Autorizzazione Unica - AU D.Lgs 387/2003 – D.Lgs 28/2001 – D.Lgs 164/2000 – Istanza di modifica sostanziale all’Autorizzazione Unica n. 434 del 06/10/2009 e successive modifiche Provvedimento n. 2825 del 23/08/2012, Provvedimento n. 379 del 26/01/2017, Provvedimento di rettifica n. 948 del 24/02/2017 e Provvedimento di presa d’atto di modifica dell’assetto societario DET-AMB-2017- 6537 del 07/12/2017, DET-AMB-2021-1544 del 31/03/2021 e DET-AMB-2022-5178 del 10/10/2022 rilasciati per un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 kW sito nel Comune di Fusignano, via Cocorre n. 7 – Foglio catastale 26, particella 495 Visti gli esiti delle sedute della Conferenza dei Servizi: - in considerazione delle richieste di integrazioni e chiarimenti espressi dal presente servizio e viste le note esplicative e gli elaborati grafici integrati, per quanto di competenza si esprime
--	--

	PARERE FAVOREVOLE all'intervento proposto con prescrizioni: andrà presentato il progetto dell'impianto elettronico prima della comunicazione di inizio lavori (da effettuarsi entro un anno dalla data di rilascio della Determina Conclusiva). Si precisa che prima della messa in esercizio dell'impianto il soggetto titolare della Determina Conclusiva dovrà presentare al Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna, la documentazione inerente alla comunicazione di fine lavori dell'impianto (l'ultimazione dei lavori deve avvenire entro tre anni dalla data della Determina Conclusiva) e la richiesta di agibilità, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato nonché le dichiarazioni e certificazioni relative alle strutture, costruzioni e degli impianti previsti (come previsto dal DM 37/2008 e s.m.i.), compreso l'aggiornamento accatastale dello stesso e le specifiche tecniche e di marcatura CE dei macchinari di cui non si sono date le specifiche in precedenza. Il titolare della Determina Conclusiva, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione e delle modalità esecutive fissate nell'atto autorizzativo. Nel corso dei Lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; Varianti in corso d'opera dovranno essere richieste o presentate ai sensi della normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1086 del 05/11/71, relativa alle norme per la costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, è fatto obbligo: a) al costruttore, di presentare denuncia al Comune prima di iniziare le opere in cemento armato o a struttura metallica e di conservarne copia vistata in cantiere; b) al titolare del permesso di presentare al Comune, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere onde ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità. Nella esecuzione di tutte le opere devono essere scrupolosamente osservate tutte le norme di sicurezza vigenti ed è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale, nei limiti di competenza. Nel caso di sostituzione dell'impresa costruttrice o del Direttore dei lavori, il titolare del titolo autorizzativo dovrà darne immediata notizia tramite comunicazione sottoscritta dal rinunciante e dal nuovo incaricato. In cantiere deve essere conservata copia del titolo autorizzativo e del progetto approvato, da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo, e deve essere esposta una tabella recante i suoi estremi, l'intestazione del committente, della ditta esecutrice dei lavori, le generalità del progettista, del direttore dei lavori e di tutte le figure professionali coinvolte.	
--	---	--

	Nelle manomissioni di suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'Ufficio competente. Il ripristino delle opere ed infrastrutture pubbliche deve avvenire, a cura e spese del titolare del titolo autorizzativo, entro il termine fissato per l'ultimazione lavori ed eseguito a perfetta regola d'arte. Per interventi su immobili esistenti è a carico del titolare dell'autorizzazione la rimozione e rimessa in pristino degli impianti Enel, Hera, Telecom e di pubblica illuminazione secondo modalità dettate dagli uffici competenti. Non è consentito occupare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione al Comune. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o idonea protezione di aspetto decoroso, di altezza non inferiore a m. 2,50 munito di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere provvisto di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole. E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui: a) al D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi; b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento"; c) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992). Fatti salvi e riservati tutti i diritti dei terzi, nonché il rispetto delle norme di Codice Civile. Servizio Sismica: si allega il parere FAVOREVOLE sulla documentazione presismica con prescrizioni (prot. Unione 93250/24 del 27/11/2024) Si trasmette il parere con riferimento alla Conferenza di Servizi Decisoria, il cui procedimento è stato avviato con documentazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b) della L.R.19/2008, cosiddetta documentazione "presismica", oggetto del parere di merito di codesto ufficio.	
--	--	--

	Dalla verifica della documentazione pre-sismica allegata all'istanza e alle successive integrazioni, preso atto delle relative asseverazioni consegnate, ed in relazione ai requisiti di completezza documentale richiesti dalla normativa, preso atto inoltre delle scelte progettuali adottate per l'analisi e la valutazione della sicurezza strutturali, non rilevandosi palesi elementi in contrasto con la norma tecnica per le costruzioni, si rilascia <u>parere favorevole</u>. Ai sensi della D.G.R. 1373/2011, la struttura tecnica di controllo non è corresponsabile della progettazione dell'opera, poiché non procede alla rielaborazione del progetto in tutto o in parte, non interviene nelle scelte progettuali riguardanti le soluzioni costruttive ed esecutive e nelle scelte adottate per l'analisi e la valutazione della sicurezza strutturali ma ne verifica la conformità alle norme tecniche sismiche. Il controllo dei progetti deve muovere dalla considerazione dei margini di responsabilità e autonomia riconosciuti dalle norme tecniche per le costruzioni, comunque facenti capo al progettista abilitato che assevera il progetto presentato. Si sottolinea inoltre che le richieste e le specificazioni domandate nel presente procedimento sugli interventi che il progettista ha dichiarato IPRIPI ai sensi della D.G.R. ER n. 2272/2016, hanno riguardato solo il controllo formale della identificazione dei vari interventi previsti in progetto, e non hanno riguardato in alcun caso il controllo di merito tecnico dei medesimi interventi IPRIPI specificati. Si ribadisce in ultimo che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato e ottenuto il titolo sismico presentando tutta la documentazione (considerando la Classe d'uso coerente per tutti gli interventi previsti in progetto) prevista nell'Allegato B della DGR 1373/2011 (modulistica, relazioni ed elaborati grafici) e relativo rimborso forfettario per le spese di istruttoria, in accordo con quanto previsto nella DGR 1934/2018. Prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovranno essere presentate allo sportello SUE/SUAP la Nomina del Costruttore a firma del Committente e la Denuncia Lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 con i relativi elaborati allegati (progetto comprensivo di relazione di calcolo ed elaborato grafico esecutivo, relazione illustrativa sui materiali, relazione geologico-geotecnica)	
PG 2024/221412 del 06.12.2024	Vista l'istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe, AU n. 434 del 06/10/2009 e smi, per cui è stata presentata da Fusignano Bio Energy srl, richiesta di modifica sostanziale, relativamente alla conversione dell'impianto sito in Comune di Fusignano, via Cocorre 7, come specificato in oggetto; vista la documentazione tecnica alla stessa allegata, si comunica che dalle verifiche effettuate da questo Ufficio, le opere e gli interventi previsti nell'istanza non attraversano le aree di concessione di acque	ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna - Nulla Osta Minerario

	minerali e termali vigenti in provincia di Ravenna, in particolare in Comune di Fusignano, in cui non insiste nessuna concessione. Si rilascia pertanto il Nulla Osta Minerario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. n. 8 del 17/07/2023 in attuazione ed integrazione Linee guida nazionali D.M. 20/10/2022.	
--	--	--

- in applicazione dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i. *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”* dei seguenti Enti: Agenzia delle Dogane; e-distribuzione S.p.A.; INRETE Distribuzione Energia S.p.A.; ENAC/ENAV; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; Azienda USL della Romagna - Dipartimento Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica.

ATTESO CHE il progetto di riconversione dell'impianto a biogas esistente di potenza 999 kWe in impianto di produzione di biocarburanti avanzati, biometano, di potenza nominale di 500 Smc/h valutato su una produzione di 8000 h/a sito in Comune di Fusignano identificato al nuovo catasto terreni al Foglio 26 mappale 495 di proprietà della Società proponente, prevede la revisione della ricetta di alimentazione attuale con incremento delle biomasse in ingresso da circa 19.400 t/a a circa 41.680 t/a:

MACRO FAMIGLIA	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	SILOMAIS	15.000,00	Insilamento in trincea
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	BUCETTE POMODORO	400,00	Trincea e immediato caricamento all'impianto
	BUCETTE FRUTTA VARIE	850,00	
	MISTO SEMI	250,00	
	FAGIOLINI	600,00	
	ORTICOLI	4.500,00	
	CRUSCAMI	5.900,00	
EFFLUENTI ZOOTECNICI	SANSA D'OLIVE	310,00	Deposito coperto
	LETTIERA AVICOLA POLLI/TACCHINI	5.070,00	
	POLLINA GALLINE OVAIOLE	2.500,00	Prevasca
	LETAME BOVINO	1.300,00	
	LIQUAME SUINO	5.000,00	
TOTALE MATERIALI	TOTALE	41680	
	DIGESTATO RICIRCOLATO	25.008,00	
	ACQUA DILAVAMENTO PIAZZALI	6.570,00	
	COADIUVANTI	5,00	

Le biomasse ad esclusione degli insilati, verranno conferite all'impianto in modalità “just in time”. E' prevista la realizzazione di nuove strutture necessarie per la produzione di biometano costituite da:

- Digestore primario da circa 4.000 mc;
- Vasca di stoccaggio finale da circa 6.000 mc;
- Modifica di vasca di stoccaggio esistente da circa 6.000 mc con inserimento di copertura per

- recupero biogas;
- d. Potenziamento della platea di stoccaggio del digestato solido;
- e. Realizzazione di tettoia tamponata per lo stoccaggio di sottoprodotti di alimentazione;
- f. Potenziamento del comparto di alimentazione biomasse in ingresso con inserimento vasca di carico;
- g. Realizzazione dell'upgrading del biogas a biometano;
- h. Impianto di strippaggio dell'ammoniaca;
- i. Sostituzione dell'attuale cogeneratore di potenza pari a 999 kWel con uno da 635 kW_e;
- j. Stazione di carico del biometano;
- k. Integrazione dei servizi di supporto (viabilità, reti fognarie);

pertanto l'impianto risulterà composto da:

- 2 trincee di ricevimento biomasse di dimensioni 30 x 90 x 4,50 m, con pareti in cca gettato in opera, fondazione su pali, per una superficie totale di 5.400 m², dotate di rete di raccolta di eventuali colaticci, che vengono inviati alla prevasca e quindi al trattamento di digestione anaerobica. Le trincee hanno pavimentazione in asfalto. Sul fronte dell'area delle trincee è presente un piazzale di manovra in cls. Parte della seconda trincea per una superficie di circa 900 mq viene utilizzata per lo stoccaggio del digestato solido.
- 2 prevasche, coperte, parzialmente interrato, di volume unitario pari a circa 100 mc, all'interno delle quali viene caricata la biomassa liquida, volume totale 200 mc a cui si aggiunge n. 1 prevasca di volume utile 290 mc;
- 2 impianti di caricamento biomasse solide di cui uno esistente;
- 2 digestori anaerobici primari di cui uno esistente realizzato in cls, con platea su pali, di diametro di 26 metri e un'altezza di 6,00 metri per un volume lordo pari a 3079 m³ e un digestore primario di nuova realizzazione di diametro 30 m x 6,00 m e volume lordo pari a 4.029 m³;
- l'attuale secondo digestore verrà riconvertito a stoccaggio finale della frazione liquida coperta a recupero biogas di volume pari a 3079 m³;
- 1 vasca di stoccaggio finale della frazione liquida coperta a recupero biogas di capacità pari a 5595 mc;
- una nuova vasca di stoccaggio finale della frazione liquida del digestato di diametro pari a 40 m., altezza pari a 4,75 m., volume complessivo lordo di stoccaggio pari a 5.969 mc;
- un separatore esistente del digestato;
- nuova platea di stoccaggio per il digestato separato solido di 560 m²;
- una vasca di carico del digestato liquido chiarificato per il carico delle autocisterne sia laterale sia dall'alto. 6x3x2,5 m;
- un capannone coperto di lunghezza 25 m e larghezza 25 m realizzato in adiacenza alla trincea con pareti in c.c.a. di altezza 5 m, sormontate da una struttura prefabbricata metallica, raggiungendo complessivamente un'altezza sottotrave di 8 m, utilizzato per lo stoccaggio della lettiera avicola e di alcuni sottoprodotti agroindustriali;
- locale quadri elettrici esistente, trattasi di locale in muratura, composto da più vani, all'interno dei quali sono posizionate le apparecchiature elettriche, il PLC di comando e controllo, la sala pompe e la torre di trattamento del biogas;
- prefabbricato servizi esistente è presente box prefabbricato ad uso locale postazione pesa.
- pesa esistente a ponte fuori terra;
- Skid antincendio esistente di alloggiamento del gruppo di spinta antincendio e relativa vasca di riserva idrica;
- gruppo di produzione di energia elettrica, il cogeneratore marca Jenbacher di potenza pari a 999 kW_{el} verrà sostituito con un motore di potenza pari a 650 kW_e;
- cabina elettrica di trasformazione BT/MT e contatori Enel esistente;
- linee di alimentazione biomasse, fanghi, biogas, rete fognaria acque reflue di dilavamento;
- Impianto di upgrading del biogas a biometano;
- Impianto di strippaggio dell'ammoniaca;

- Stazione di carico del biometano;
- Torcia di emergenza.

Tutte le platee di stoccaggio del digestato solido, nel rispetto della DGR 1495/2011, sono attrezzate con coperture mobili, costituite da teli impermeabili di adeguata resistenza, atte a contenere le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche.

Le vasche di stoccaggio saranno tutte coperte, le prime 2 (quella riconvertita e quella esistente) a recupero di biogas, la 3 vasca di nuova realizzazione dove la produzione di biogas è residua, avrà una copertura a singolo telo in ottemperanza al Decreto 15.09.2022 che prevede che gli impianti a biogas debbano avere una capacità pari al digestato prodotto in 30 gg e siano coperte a tenuta di gas e siano dotate di sistemi di recupero.

Il digestato separato liquido verrà avviato all'impianto di strippaggio, in modo da abbattere il contenuto di azoto del digestato liquido per un quantitativo giornaliero di circa 40/60 mc/g; sarà costituito da 3 vasche di strippaggio in calcestruzzo armato, ciascuna di volume pari a 110 mc e sezione di assorbimento dell'ammoniaca

All'interno delle vasche di strippaggio saranno mantenute temperature comprese tra 60-70°C, al fine di poter avere circa il 90% dell'ammoniaca totale disponibile in fase gassosa dispersa nella massa liquida. Il refluo in entrata sarà quindi riscaldato mediante circolazione continua su scambiatori, che utilizzeranno il calore in eccesso dal processo di cogenerazione elettrica. (Cogeneratore alimenta i fermentatori/post-fermentatori + strippaggio+servizi).

Lo schema di processo dello strippaggio avverrà attraverso le seguenti fasi:

1. Compressione e contemporaneo riscaldamento della corrente d'aria necessaria per lo strippaggio dell'ammoniaca.
2. Reattore di contatto liquame/aria idoneo, con sistema di riscaldamento per la termostatazione della frazione liquida.
3. Torre di assorbimento (scrubber) dell'ammoniaca estratta con produzione di solfato d'ammonio.
4. Serbatoi di stoccaggio dell'acido solforico e del solfato d'ammonio e dell'idrossido di sodio.

La fase di assorbimento dell'ammoniaca, all'interno del flusso gassoso, sarà in continuo. Il flusso aeriforme proveniente dalle vasche in strippaggio verrà lavato in controcorrente con una soluzione acida, all'interno di n.1 colonna a riempimento (scrubber), in modo da formare una soluzione di solfato d'ammonio che verrà ceduto a terzi come sottoprodotto al fine di valorizzarne l'utilizzo .

La colonna di assorbimento dell'ammoniaca sarà costituita da una torre in materiale polimerico ed installata direttamente su un serbatoio di servizio, in materiale analogo, con pompa di circolazione che immette la soluzione di acido solforico nella parte superiore della colonna. La colonna è costruita in più sezioni:

1. Sezione di ingresso aria di strippaggio;
2. Sezione di assorbimento;
3. Sezione di separazione del liquido trascinato;
4. Sezione d'uscita dell'aria purificata.

L'aria contenente l'ammoniaca in fase gassosa asportata raggiungerà la colonna di assorbimento, dotata di corpi di riempimento in materiale polimerico ad alta superficie specifica, al fine di ottenere una superficie di contatto molto elevata tra l'aria in entrata alla base della colonna e la soluzione di acido solforico (inizialmente circa al 50%), reagente con l'ammoniaca. La portata stimata di aria depurata emessa in atmosfera sarà pari a 9.000 m³/h, nel rispetto dei limiti di legge, normati dal D.Lgs 152/2006.

Dai calcoli presentati si stima una produzione di circa 110.33 mc/giorno per un totale di 40.272 mc/anno. Considerando una ripartizione del 72% nella frazione liquida e del 28% nella frazione solida, una volta subito il trattamento di separazione, si otterranno 11.276 mc/anno di digestato solido e 28.996 mc/a di digestato liquido.

Parte del digestato liquido, dopo separazione, viene addotto al processo di strippaggio dell'azoto ammoniacale, ciò comporta una riduzione di 5 ton/giorno di digestato liquido.

Valutati i volumi complessivi degli stoccaggi destinati alle due frazioni di digestato, l'azienda è in grado di soddisfare i tempi minimi di stoccaggio richiesti dalla normativa, pari a 90 giorni per il digestato solido e 180 giorni per il digestato liquido. Da quanto presentato, la Ditta ha in disponibilità 923.71 ettari di superficie utile di spandimento in zona ordinaria che possono coprire un quantitativo totale di azoto spandibile pari a 314.061 kg. Di conseguenza l'azienda ha i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 224.258 kg.

Per l'alimentazione elettrica dell'impianto si sostituisce l'attuale cogeneratore da 999 Kwe con un modello dello stesso tipo ma con potenza pari a 635 Kw. Il cogeneratore verrà alimentato utilizzando quota parte del biogas prodotto che non verrà avviato all'upgrading ma consentirà di produrre l'energia elettrica necessaria per l'impianto.

Il biogas saturo d'acqua proveniente dal digestore anaerobico viene trattato nello "Skid Trattamento Biogas", dove si ottiene l'eliminazione delle impurità provenienti dalla biologia, l'eliminazione dell'acqua condensata tramite un apposito scambiatore di raffreddamento, nonché la compressione mediante una soffiante.

Inoltre, poiché la compressione della soffiante incrementa la temperatura del biogas, questo deve essere raffreddato ulteriormente attraverso un secondo scambiatore prima di essere filtrato nello "Skid Carboni Attivi". Attraversando i letti di carboni attivi il gas viene depurato dagli inquinanti presenti (H₂S e VOC).

Il biogas pretrattato e purificato viene compresso per poi passare in un sistema a più stadi di membrane che separano la CO₂ dal CH₄.

Il biometano prodotto ed in uscita dall'upgrading verrà veicolato tramite carro bombolaio all'utilizzo finale. Il biogas fuori specifica verrà ricircolato e reimpresso nei biodigestori. Il sistema di caricamento è costituito dai seguenti principali componenti:

- Compressore biometano a 220 bar per effettuare il carico dei carri bombolai in stazionamento. Il compressore è dotato di inverter per regolare la velocità di rotazione durante le fasi di avviamento e spegnimento e viene installato all'interno di un cabinato di m 6,00x2,30x2,30 posto in adiacenza all'impianto di upgrading e dotato di sensore gas, illuminazione e ventilazione.
 - o Potenza installata 105 kw
 - o Portata biometano max 500 Nmc/ora
 - o Pressione biometano max 220 Barg
- Filling post: colonnina di carico dedicata al riempimento dei carri bombolai e dotata di manichetta di tipo NGV2. La produzione di biometano giornaliera comporta l'utilizzo di n. 2 carri bombolai al giorno.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia, si dà atto che ARPAE SAC di Ravenna inoltrava in data 01.07.2024 alla Prefettura di Ravenna la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), n.

PR_RAUTG_Ingresso_0048799_20240701. Trascorso il termine previsto dall'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 giorni dal 01.07.2024), la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre, 7 - P IVA 0231513039 depositava al PG 2024/220955 del 05.12.2024 il documento "5_11.5-autocertificazione antimafia.pdf.p7m" contenente le autocertificazioni attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 firmate da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, comprensive dei relativi documenti d'identità;

- ai sensi del D. M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" punto 13.1 lettera j) e ai sensi della DDG n. 55 del 05.04.2016 "Direzione amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", il Legale Rappresentante della Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola depositava l'impegno a fornire all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricadendo nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2024/22212;

VALUTATO CHE:

- ai sensi dell'art.12 c. 4-bis del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. in merito alla dimostrazione della titolarità dell'area identificata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Fusignano al foglio 26, mappale 495 è stata effettuata la verifica sul portale dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ravenna Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali attestante la proprietà della Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre, 7 - P IVA 0231513039;
- in data 16.07.2024 con PG 2024/129988 è stato acquisito il Nulla Osta del Comando Marittimo Nord sulle eventuali interferenze con aree demaniali della Marina Militare;
- in data 30.08.2024 con PG 2024/156499 è stato acquisito il Nulla Osta dell'Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea a riguardo la verifica di interferenze fra l'impianto di progetto con aree demaniali dell'Aeronautica Militare;
- in data 17.07.2024 con PG 2024/131253 è stato acquisito il Nulla Osta del Comando Militare Esercito attestante l'assenza di interferenze fra l'impianto di progetto con infrastrutture militari e/o zone soggette a servitù militare;
- con PG 2024/221412 del 06.12.2024 è stato acquisito il Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e dell'art. 3, comma 3, della L.R. 22/02/1993 n. 10 e successive modificazioni, attestante per le aree di sedime dell'impianto di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola, il non interessamento di aree di concessione di acque minerali e termali vigenti in provincia di Ravenna;
- con 2024/198025 del 04.11.2024 è stata acquisita la dichiarazione a firma del tecnico incaricato di non interferenza del progetto con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"; la dichiarazione acquisita ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria ex art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775;
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI

TERRITORIALI DIVISIONE IX - ISPETTORATO TERRITORIALE con PG 2024/183084 del 10.10.2024 trasmetteva parere con prescrizioni per le eventuali interferenze;

- con 2024/198025 del 04.11.2024 veniva acquisita l'asseverazione a firma del tecnico incaricato che tutte le opere, nonché le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio del progetto, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- relativamente all'interferenza dell'impianto di produzione di biometano con aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV/ENAC, con 2024/198025 del 04.11.2024 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del tecnico incaricato attestante la verifica di non interferenza effettuata sul portale webgis;
- relativamente alla conformità del progetto dell'impianto a biometano di capacità pari a 500 Smc/h, da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai alla normativa prevenzione incendi con PG 2024/212806 del 25.11.2024 veniva acquisito il parere di conformità alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi, con prescrizioni, rilasciato dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in riferimento all'inquadramento territoriale dell'area e al Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico approvato con Determina del 23.04.2024 ai sensi dell'articolo 20-octies comma 2, lettera c), del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilevato che l'area di sedime dell'impianto di progetto come da Delibera di Giunta del 02.04.2024 del Comune di Fusignano di approvazione della perimetrazione delle aree alluvionate del proprio territorio è esclusa dalle aree di allagamento *"Comune di Fusignano - alluvione maggio 2023 - approvazione perimetrazione delle aree potenzialmente interessate dal passaggio e/o dallo stazionamento delle acque alluvionali"*;
- la Società dava riscontro di inoltro dell'istanza al Comune di Fusignano di stralcio dell'area di sedime dell'impianto dalle aree alluvionate perimetrate nel portale regionale Moka https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/allagam_202305/index.html attestando inoltre che *"il giorno 04/10/2024 con nota Prot.N.0007374 il Settore Coordinamento Tecnico Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Regione Emilia Romagna ha comunicato l'accettazione di modifica di perimetrazione richiesta da Fusignano Bio Energy tramite il Comune di Fusignano. Lo stesso servizio ha anche comunicato che tale modifica verrà recepita nel prossimo aggiornamento della cartografia relativa alla perimetrazione delle aree allagate negli eventi di maggio 2023"*;
- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel parere acquisito agli atti al PG 2024/215215 del 27.11.2024 dava atto che la Regione Emilia-Romagna riscontrando che l'area oggetto dell'intervento non è risultata allagata nel corso degli eventi alluvionali del maggio 2023, comunicava lo stralcio dal perimetro delle aree allagate al prossimo aggiornamento planimetrico;
- la Conferenza dei Servizi nella seduta decisoria conclusiva del 14.11.2024 attestava la non applicabilità delle condizioni poste dal Piano Speciale Preliminare e pertanto la non necessità di acquisire nell'ambito del procedimento il Nulla Osta dell'Agenzia RSTPC;
- in riferimento al PTCP della Provincia di Ravenna, il Servizio Programmazione Territoriale rilasciava parere PG 2024/213757 del 26.11.2024 di compatibilità del progetto ai vincoli e le tutele previste dal PTCP prendendo inoltre atto di quanto dichiarato dalla Società in merito alla eventuale interferenza con aree interessate dagli eventi alluvionali di maggio 2023, in relazione alle disposizioni di cui al Decreto 32/2024 del 07/05/2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po recante *"Adozione di misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione"*

verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 22 del 13 febbraio 2024”;

- in riferimento alle norme d’Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Senio, dell’Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale esprimeva parere favorevole (PG 2024/214664 del 27.11.2024) in ordine all’invarianza idraulica;
- l’area di sedime dell’impianto di produzione di biometano risulta priva di vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.lgs. 199/2021;
- con parere PG 2024/215215 del 27.11.2024 il Servizio Edilizia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna esprimeva parere favorevole al rilascio del titolo edilizio con prescrizioni;
- in riferimento alla Delibera dell’Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 *“Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.”* l’impianto risulta ricadente al punto F) che cita - Fuori dalle aree di cui alle lettere A), B) C), D) ed E) le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva pertanto è coerente con essa; trattandosi di un progetto di riconversione e potenziamento di un impianto esistente rispetta i criteri di b) *Cumulo degli impatti* e c) *Dispersione insediativa*;
- in riferimento alla DGR 1495 del 24.11.2011 avente oggetto *“Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”* la documentazione progettuale prodotta durante l’istruttoria del procedimento ha previsto:
 - la torcia di emergenza esistente di potenzialità di 600 Nmc/h ed il cogeneratore di potenzialità 345 Nmc/h garantiscono un tempo di svuotamento delle cupole gasometriche in circa 5,5 ore;
 - in merito all’impatto acustico è stato acquisito il parere favorevole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna PG 2024/217403 con prescrizioni contenute nella DET-AMB-2024-6875 del 09/12/2024 *“DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. FUSIGNANO BIO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA. CONVERSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm³/h DI CH₄, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, N.7. ADOZIONE E RILASCIO AUA”* parte integrante e sostanziale del presente Atto;
 - in merito all’impatto odorigeno la società ha previsto un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene biennale post intervento come previsto al § 3.3 e 5 dell’Allegato alla DGR 1495/2011 e seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725/2022;
 - la redazione di un Piano del Traffico approvato con prescrizioni dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna (PG 2024/128454 del 12.07.2024 e PG 2024/204700 del 13.11.2024);
 - nel documento *“I_1.1 ¿ relazione tecnica e vincoli urbanistici_rev01.pdf.p7m”* (PG 2024/198042) e nel successivo documento revisionato *“I_1.1 ¿ relazione tecnica e vincoli urbanistici_rev02.pdf.p7m”* (PG 2024/220955), la Società dichiara che *“Tutte le platee di stoccaggio del digestato solido, nel rispetto della DGR 1495/2011, sono attrezzate con coperture mobili, costituite da teli impermeabili di adeguata resistenza, atte a contenere le eventuali infiltrazioni di acque meteoriche.”*
 - in ottemperanza all’art 4 punto h) del Decreto 15/09/2022 la Società nel documento revisionato *“I_1.1 ¿ relazione tecnica e vincoli urbanistici_rev02.pdf.p7m”* (PG 2024/220955) dimostrava che le vasche di stoccaggio del digestato dell’impianto sono adeguate per una capacità almeno pari al digestato prodotto in trenta giorni con copertura a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
- in riferimento al Regolamento Regionale 19 marzo 2024 , n. 2 *“Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”* la Società ha dimostrato che l’utilizzo agronomico avverrà in conformità con le disposizioni vigenti;
- in merito alla matrice acque di scarico, per le acque reflue assimilate alle domestiche è previsto il

convogliamento previo trattamento all'interno del degrassatore e fossa Imhoff, in una vasca a tenuta di 10 mc e lo smaltimento come rifiuto attraverso ditte esterne autorizzate; per le acque meteoriche il progetto prevede la chiusura e dismissione dell'esistente scarico delle acque di seconda pioggia al fine del loro ricircolo all'impianto di digestione anaerobica; la rete fognaria di raccolta degli eluati verrà adeguata e implementata a seguito della realizzazione di una nuova piazzola di stoccaggio del digestato e del nuovo deposito della pollina coperto da tettoia e avrà il seguente assetto:

- rete di drenaggio delle trincee attuale, con invio diretto degli eluati alla prevasca esistente. In caso di trincea vuota, previa pulizia del piazzale e della rete fognaria, si potrà utilizzare il deviatore esistente e portare le acque della rete fognaria alla vasca di prima pioggia e quindi successivamente all'impianto di digestione anaerobica;
- rete dei piazzali invariata con collettamento delle acque alla vasca di prima pioggia, le quali saranno inviate entro 48 h al digestore anaerobico, previa decantazione. Le acque di seconda pioggia saranno raccolte nell'invaso di laminazione esistente di volume 4000 mc. Al termine degli eventi meteorici le acque invase saranno riutilizzate in impianto per la preparazione della miscela delle biomasse per alimentare l'impianto di digestione anaerobica.
- rete eluati piazzola digestato e tettoia biomasse è prevista una nuova rete fognaria, che convoglierà gli eluati alla digestione anaerobica con apposito impianto di sollevamento;
- in merito all'impatto elettromagnetico è stato acquisito il parere di conformità con prescrizione (PG 2024/204741) degli impianti elettrici alle normative vigenti;

ACCERTATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica **ricomprende** le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

- Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-6875 del 09/12/2024 “DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. FUSIGNANO BIO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA. CONVERSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm³/h DI CH₄, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, N.7. ADOZIONE E RILASCIO AUA” (D.P.R. 59/2013);

e **sostituisce** le seguenti:

- Titolo edilizio di competenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'impianto di biocarburanti avanzati (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001);
- Parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione incendi (art. 3 del D.P.R. 151/2011);

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico concorre all'obiettivo di riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento e degli obiettivi del PNRR per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura più sostenibile;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere la riconversione ed il potenziamento dell'impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva 500 Smc/h, da veicolare con l'utilizzo di carro bombolaio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Atto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 e seg. della L. 241/1990 deve essere rilasciato entro 90 giorni, fatte salve le sospensioni

dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 14.01.2024, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	25.06.2024
Sospensione termini procedimento per richiesta di integrazioni	12.07.2024
Richiesta proroga sospensione termini di 30 gg	
Richiesta proroga sospensione termini di 20 gg	
Richiesta proroga sospensione termini di 20 gg	
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	04.11.2024
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	14.01.2024

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla L.R. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012, Provvedimento n. 379 del 26.01.2017, Provvedimento di rettifica n. 948 del 24.02.2017, Provvedimento di presa d'atto di modifica dell'assetto societario DET-AMB-2017-6537 del 07.12.2017, DET-AMB-2021-1544 del 31.03.2021 e DET-AMB-2022-5178 del 10.10.2022, per la riconversione e ampliamento dell'impianto di biogas di potenzialità pari a 999 kWe in impianto di produzione di biocarburante avanzato, biometano, di potenza nominale di 500 Sm³/h di CH₄ da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai, sito in Comune di

Fusignano, via Cocorre, 7 - Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre, 7 - P IVA 0231513039;

2. **DI DICHIARARE** che ai sensi dell'art 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di **pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**;
3. **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/2004 art. 16 lettera b) **ricomprende** i seguenti titoli abilitativi i cui **contenuti e prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto**:
 - **Allegato 1** - DET-AMB-2024-6875 del 09/12/2024 “DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. FUSIGNANO BIO ENERGY SRL SOCIETA' AGRICOLA. CONVERSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS IN PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI POTENZA NOMINALE DI 500 Sm³/h DI CH₄, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA COCORRE, N.7. ADOZIONE E RILASCIO AUA”;

e **sostituisce**:

- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biocarburanti avanzati (biometano) di potenzialità pari a 500 Sm³/h da veicolare con l'utilizzo di carri bombolai ai sensi della L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001;
4. **DI PRECISARE** che i termini di efficacia del titolo abilitativo rilasciato con DET-AMB-2024-6875 del 09/12/2024 di cui al precedente punto decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
 5. **DI DARE ATTO** che sono parte integrate e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati:
 - **Allegato 2** - 6_2.3 - planimetria stato comparato_rev01.pdf.p7m;
 - **Allegato 3** - 5_7.2 - planimetria rete fognaria_rev01.pdf.p7m;
 - **Allegato 4** - 4_6.17 6 fascia mitigazione ambientale.pdf.p7m;
 6. **DI DARE ATTO** che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;
 7. **DI APPROVARE** la seguente ricetta di alimentazione all'impianto:

MACRO FAMIGLIA	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	SILOMAIS	15.000,00	Insilamento in trincea
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	BUCETTE POMODORO	400,00	Trincea e immediato caricamento all'impianto
	BUCETTE FRUTTA VARIE	850,00	
	MISTO SEMI	250,00	
	FAGIOLINI	600,00	
	ORTICOLI	4.500,00	
	CRUSCAMI	5.900,00	
	SANSA D'OLIVE	310,00	
EFFLUENTI ZOOTECNICI	LETTIERA AVICOLA POLLI/TACCHINI	5.070,00	Deposito coperto
	POLLINA GALLINE OVAIOLE	2.500,00	
	LETAME BOVINO	1.300,00	Prevasca
	LIQUAME SUINO	5.000,00	
TOTALE MATERIALI	TOTALE	41.680,00	
	DIGESTATO RICIRCOLATO	25.008,00	
	ACQUA DILAVAMENTO PIAZZALI	6.570,00	
	COADIUVANTI	5,00	

8. **DI DARE ATTO** che sulla base delle produzioni specifiche per ogni tipologia di biomassa è stata calcolata la produzione di biogas disponibile al netto degli autoconsumi stimati nel 22% della produzione di biometano come riportato nella seguente tabella:

		Nmc/giorno	Nmc/anno	Nmc/ora	Smc/h
PRODUZIONE TOTALE DI BIOGAS		25.165	9.185.225		
BIOMETANO NEL BIOGAS	53 %				
PRODUZIONE LORDA BIOMETANO		13.338	4.868.169		
AUTOCONSUMI	22%	2.934	1.070.910		
PRODUZIONE NETTA BIOMETANO		12.003	3.795.259	433	457

e che la potenzialità dell'impianto è prevista pari a circa 500 Sm³/h, di biometano considerando una funzionalità media di 8000 ore/anno;

9. **DI PRESCRIVERE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola ha l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria ad ARPAE per tutta la durata di esercizio dell'impianto di biocarburanti avanzati (biometano), maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, per l'importo approvato in sede di Conferenza dei Servizi pari a euro 690.000,00 € IVA inclusa (diconsi *seicentonovantamila/00 euro* IVA inclusa), **prima della comunicazione di inizio lavori**, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i cui contenuti devono essere conformi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/04/2016 "*Direzione Amministrativa Definizione dei Contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpa Emilia Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*", **pena la revoca dell'Autorizzazione unica rilasciata**; l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE; **fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento**;
10. **DI STABILIRE** che i costi del piano smaltimento ed il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ISTAT ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione; **il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti dalla normativa vigente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'Autorizzazione Unica rilasciata**;
11. **DI PRESCRIVERE** che **prima dell' inizio dei lavori nei tratti interferenti** la condotta SNAM:
 - a. dovrà essere preventivamente concordato con l'ufficio SNAM (tel. 0543 576066) per la stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta, e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con personale SNAM;
 - b. nel punto di incrocio tra le condotte gas e acqua costantemente in pressione – complessivamente n° 5 tubazioni in acciaio, diametro massimo DN 80 – ed il gasdotto SNAM, nel rispetto della normativa vigente (D.M.17.04.08 art.2.7), la distanza misurata in senso verticale tra le superfici affacciate dovrà essere maggiore di 50 cm. Fra il gasdotto SNAM ed i sottoservizi in progetto dovrà essere posta una soletta delle dimensioni di 300 cm. x 10 cm. x h. 10 cm. realizzata con beole in c.l.s., mentre fra il piano di calpestio ed il Vostro servizio dovrà essere posta una soletta delle identiche dimensioni e caratteristiche;
 - c. all'interno dell'area di interessata dai lavori andrà posizionata, a cura e onere del richiedente, una recinzione di cantiere posta alla distanza di almeno metri 5 dall'asse della tubazione SNAM, sia a destra che a sinistra della stessa, e per tutta la lunghezza del tratto interessato dalle aree del cantiere; tale recinzione dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata cantiere e rimossa al termine dello stesso;
 - d. qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non sia rispettata la condizione di cui al punto (a), gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese idoneamente qualificate - ma a spese del richiedente - ad eseguire gli interventi

necessari per l'adeguamento dei propri impianti. In tal caso sarà cura della stessa Snam Rete Gas, a fronte di specifica richiesta, formalizzare il preventivo dei costi di addebito e dei tempi necessari alla risoluzione dell'interferenza;

- e. l'esecuzione delle opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della condotta SNAM potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t. dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,50 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal personale SNAM presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- f. prima dell'inizio di qualsiasi attività cantieristica e/o operativa andrà trasmesso, alla scrivente unità operativa Snam Rete Gas il crono-programma dei lavori;
- g. l'impresa esecutrice si obbliga, a sua volta, a trasferire le informazioni di cui al punto (d) a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- h. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tali tratti di metanodotto;
- i. qualora ricorra la necessità di intervenire su tali tratti di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento, così come per le opere necessarie a protezione dei sottoservizi;
- j. la fascia asservita ai nostri metanodotti non dovrà essere modificata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
- k. qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

12. **DI PRESCRIVERE** che **prima dell'inizio lavori** copia del Nulla Osta rilasciato da SNAM Rete Gas S.p.A., dovrà controfirmato per accettazione e restituito a SNAM; resta inteso che la validità del presente Nulla Osta è subordinata al completamento delle opere entro e non oltre mesi 12 dalla predetta accettazione;

13. **DI STABILIRE** che **prima dell'inizio lavori** dovrà essere aperta una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto. Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente. Per poter esaminare e valutare il progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata "Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni" coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (<https://portale.portaleimprese.tim.it/#/Servizi>); Tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori,

per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari. Ogni comunicazione in merito può essere inoltrata a: FiberCop S.p.A. - Field Operations Line Emilia Romagna – Development Via H. B. Stendhal, 31 – 40128 BOLOGNA oppure in forma digitale tramite PEC a: creation_emiliaromagna@pec.fibercop.it;

14. **DI STABILIRE** che in applicazione dell'art. 7 bis della Legge 91/2022 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che ha introdotto modifiche al comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disponendo un prolungamento dell'efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, **il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo;**
15. **DI STABILIRE** che **prima dell'inizio lavori** dovrà essere depositato al Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna **il progetto dell'impianto elettronico e la denuncia per le opere in cemento armato o a struttura metallica** e di conservarne copia vistata in cantiere;
16. **DI STABILIRE** che è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a. al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - b. alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
17. **DI STABILIRE** che **prima dell'inizio dei lavori** dovrà essere **presentato e ottenuto il titolo sismico** presentando tutta la documentazione (considerando la Classe d'uso coerente per tutti gli interventi previsti in progetto) prevista nell'Allegato B della DGR 1373/2011 (modulistica, relazioni ed elaborati grafici) e relativo rimborso forfettario per le spese di istruttoria, in accordo con quanto previsto nella DGR 1934/2018;
18. **DI STABILIRE** che **prima dell'inizio dei lavori**, dovranno essere presentate allo sportello SUE/SUAP la Nomina del Costruttore a firma del Committente e la Denuncia Lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 con i relativi elaborati allegati (progetto comprensivo di relazione di calcolo ed elaborato grafico esecutivo, relazione illustrativa sui materiali, relazione geologico-geotecnica);
19. **DI STABILIRE** che per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
 - di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
 - di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
 - elettrodotti, a partire da 60 Kv;
 - piattaforme marine e relative sovrastrutture.;
20. **DI PRESCRIVERE** che in applicazione della normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi dovranno essere ottemperato quanto segue:
 - a. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovranno essere conformi alla norma UNI 10458;
 - b. per la tettoia destinata alla lettiera avicola, dovrà essere verificato che l'eventuale cedimento

strutturale non arrechi danno all'accumulatore pressostatico più vicino. Qualora la verifica dia esito negativo, la tettoia dovrà essere realizzata a una distanza dall'accumulatore pari ad almeno l'altezza della tettoia stessa;

- c. gli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione, di capacità di accumulo superiore a 500 m³, dovranno essere dotati di impianto per la rilevazione di fughe di gas e impianto per la rilevazione della perdita di tenuta della copertura pressostatica. Gli stessi dovranno, inoltre, essere dotati di un impianto di svuotamento rapido azionabile da zona protetta per la combustione in torcia;
- d. attorno agli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione dovrà essere mantenuta una fascia libera di terreno completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione;
- e. le tubazioni di collegamento degli accumulatori pressostatici di nuova realizzazione al resto dell'impianto dovranno rispettare le norme previste per gli impianti di gas naturale di cui al d.m. 16/04/2008;
- f. la rete di idranti dovrà essere progettata, installata ed esercitata secondo la norma UNI 10779, in funzione del livello di pericolosità individuato - non inferiore a 2 - e realizzata in modo da proteggere ogni elemento pericoloso dell'impianto;
- g. l'impianto di raffreddamento a protezione delle aree di sosta per le operazioni di carico/scarico dei veicoli adibiti al trasporto del gas dovrà essere realizzato in modo che l'intera superficie delle zone da proteggere sia efficacemente e uniformemente irrorata dall'acqua di raffreddamento, anche in presenza di vento;
- h. l'alimentazione idrica degli impianti antincendio dovrà essere realizzata in conformità alla norma UNI EN 12845 e dovrà garantire le prestazioni idrauliche richieste per il funzionamento contemporaneo dell'impianto di raffreddamento e della rete di idranti;
- i. dovranno essere garantite le distanze di sicurezza dell'esistente condotta di trasporto di gas naturale che attraversa l'impianto (rif. d.m. 17/04/2008);
- j. dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza del d.m. 03/02/2016 e del d.m. 13/07/2011;
- k. l'impianto di cogenerazione dovrà essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità;
- l. i prodotti da installare nelle aree classificate ATEX, individuate a seguito di specifica valutazione del rischio di esplosione, da effettuare prima dell'esercizio dell'attività, dovranno essere conformi al d.lgs. 19/05/2016, n. 85, e idonei per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi;

- 21. **DI STABILIRE** che qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 151/2011;
- 22. **DI STABILIRE** che la Società ha l'obbligo di comunicare il **fermo impianto** ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di ARPAE , all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Comune di Fusignano;
- 23. **DI PRENDERE ATTO** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola si impegna a versare al Comune di Fusignano l'importo complessivo di 40.000,00 euro (diconsi quarantamila/00 euro) per interventi di sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena) con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo;
- 24. **DI STABILIRE** che la relativa convenzione fra la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola e il Comune di Fusignano regolante gli aspetti tecnico-economici inerenti gli interventi compensativi

approvati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva dovrà essere sottoscritta entro 6 (sei) mesi dal rilascio del presente Atto;

25. **DI STABILIRE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola a seguito della sottoscrizione della convenzione di cui sopra dovrà versare al Comune di Fusignano in un'unica soluzione l'importo sopraccitato entro 18 (diciotto) mesi dalla messa in esercizio dell'impianto di biometano;
26. **DI DARE ATTO** che le attività di progettazione, approvazione e realizzazione dell'intervento di relamping saranno esclusivamente a carico del Comune di Fusignano;
27. **DI PRESCRIVERE** che a lavori ultimati, **prima dell'esercizio dell'attività**, dovrà essere presentata a questo Comando VVF, con le procedure di cui al d.P.R. n. 151/2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal d.m. 07/08/2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
1. elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e delle apparecchiature pericolose;
 2. elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio;
 3. per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio *impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37*
 - a. dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del citato d.m. n. 37/2008. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli;
impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37
 - b. dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli,
 - c. certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto b);
 4. dichiarazione, a firma di professionista antincendio, inerente ai prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte;
 5. certificazione di resistenza al fuoco, a firma di professionista antincendio, di prodotti/elementi costruttivi in opera;
 6. dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, inerente ai prodotti installati nelle aree classificate ATEX, qualora presenti, ai fini dell'idoneità e conformità al d.lgs. n. 85/2016;
 7. relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lett. A o B, d.m. 07/08/2012, per le attività soggette di categoria A individuate (serbatoi di stoccaggio di olio lubrificante a servizio dell'impianto di cogenerazione della capacità di 1,1 m³ cad.);
28. **DI STABILIRE** che **prima della messa in esercizio dell'impianto di biometano** la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola dovrà presentare al Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la documentazione inerente alla comunicazione di fine lavori dell'impianto e la richiesta di agibilità, nonché le dichiarazioni e certificazioni relative alle strutture, costruzioni e degli impianti previsti (come previsto dal DM 37/2008 e s.m.i.), compreso l'aggiornamento catastale dello stesso e le specifiche tecniche e di marcatura CE dei macchinari di cui non si sono date le specifiche in precedenza;
29. **DI STABILIRE** che l'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo dei terreni ed il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto;

30. **DI PRESCRIVERE** che in merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del reno del 25.01.2009 la quota di progettazione di eventuali nuovi manufatti sensibili dovrà tenere conto della quota del tirante idrico di riferimento, pari a 50 cm sul piano finito di progetto, indicata come + 7.00 nella relazione di asseverazione di idoneità del tirante idrico. Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa di eventuali nuovi manufatti sensibili dovrà tener conto dell'indicazione sopra indicata;
31. **DI STABILIRE** che nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
32. **DI STABILIRE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola dovrà dare comunicazione della data di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto di biometano che dovrà avvenire entro il termine ultimo del 30.06.2026 ad ARPAE SAC, al Servizio Territoriale ARPAE e al Comune di Fusignano; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
33. **DI STABILIRE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola prima dell'avvio dell'attività di produzione di biometano dovrà essere effettuato il collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come stoccaggio, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia-Romagna n.2/2024, ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE;
34. **DI STABILIRE** che lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72h), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati;
35. **DI STABILIRE** che lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011;
36. **DI STABILIRE** che il **quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole** (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata **non dovrà superare il valore di 1600 tonnellate.** Depositi di entità superiore dovranno essere sottoposti ad autorizzazione e realizzati in aree chiuse, aspirate e con effluenti emessi trattati con idonei impianti di abbattimento degli odori;
37. **DI STABILIRE** che gli autocarri carichi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 Km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a ml. 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando le opportune cautele ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese;
38. **DI SEGNALARE** che sono in vigore alcuni limiti puntuali di massa (permanenti o temporanei), tra cui si elencano di seguito i più significativi:
- SP 7 “San Silvestro Felisio”: limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn (eccetto autorizzati) per il transito sul tratto compreso tra l'innesto della SP 21 fino al centro urbano di Lugo (Pk 14+150 ÷ Pk 14+488) ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 45081 del 06/05/2005;
 - SP 119 “Bagnoli”: limite di massa a pieno carico di 7,5 tonn ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 8615 del 24/02/1998;
 - SP 253R “San Vitale”: limite di massa a pieno carico di 44 tonn per il transito in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio (Pk 52+633 / 52+670), ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 12241

del 29/04/2022; - SP 45 “Godo-San Marco”: limite di massa a pieno carico di 33 tonn (eccetto autorizzati) per il transito in corrispondenza del ponte sul Fiume Montone, ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 2256 del 27/01/2021;

- SP 45 “Godo-San Marco”: limite di massa a pieno carico di 33 tonn (eccetto autorizzati) per il transito in corrispondenza del ponte sul Canale di via Cupa (Pk 3+190), ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 33988 del 19/12/2022;

- SP 46 “Sant’Andrea”: limite di massa a pieno carico di 5 tonn con direzione di marcia da località Cà di Lugo a Lugo, ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 27617 del 16/03/2015;

- SP 92 “Manzone”: limite di massa a pieno carico di 18 tonn per il transito sul tratto compreso tra l’incrocio con la SC “Viola” e la SP n. 50” Canalazzo e Bagnarolo” ai sensi dell’Ordinanza provinciale PG n. 20064 del 29/08/1984;

- SP 9 “Masiera”: limite di massa TEMPORANEO a pieno carico di 7,5 tonn (esclusi autorizzati e trasporto pubblico) per il transito in corrispondenza del ponte sul Fiume Senio, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 18878 del 27/06/2024 ed alla modifica di cui all’Ordinanza P.G. n.21469 del 25/07/2024, relativa all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte di Masiera sul Fiume Senio, che è tuttora in corso. Tale limite è temporaneo e verrà rivalutato non appena verrà effettuato il collaudo di fine lavori;

- S.P. 62 “San Severo-Cassanigo”: limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn (esclusi mezzi agricoli) per il transito lungo il tratto compreso tra la km. 0+000 e la km. 6+270 (svincolo con S.P. 90 “San Giovanni”), ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 21607 del 02/10/2018;

- S.P.62 “San Severo-Cassanigo”: interruzione TEMPORANEA della circolazione (esclusi residenti, autorizzati e mezzi di soccorso) a partire dal giorno 14/10/2024 fino a cessate condizioni, nel tratto compreso tra la km. 6+330 (intersezione con S.P. 90 “San Giovanni”) e il km. 7+150 (intersezione con la strada comunale di Via Canale), per lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Senio, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 28430 del 14/10/2024, che sostituisce la precedente Ordinanza provinciale P.G. n. 26676 del 25/09/2024 rilasciate in occasione degli eventi alluvionali del 18/09/2024 e seguenti;

- S.P. 19 “Pilastrino (Cotignola)-San Francesco”: limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn per il transito lungo l’intera estesa della S.P. 19, ai sensi dell’Ordinanza provinciale P.G. n. 96428 del 13/12/2012 (limite riferito anche alla S.P.108 “Salara”);

39. **DI STABILIRE** che in riferimento ai **limiti di concentrazione degli inquinanti** ai sensi dell’allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: *“Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017.”* si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Allegato A della DET-AMB-2024-6875 del 09.12.2024 (**Allegato 1**) del costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
40. **DI STABILIRE** che in riferimento all’ **utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e gestione del digestato (ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i)** si rimanda alle prescrizioni contenute nell’Allegato B della DET-AMB-2024-6875 del 09.12.2024 (**Allegato 1**) del costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
41. **DI PRESCRIVERE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola è tenuta ad effettuare la **caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti** emissive mediante campagne di misura **per almeno due anni** dall’entrata in funzione dell’impianto di biometano, con campagne condotte per almeno due volte all’anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022;
42. **DI PRESCRIVERE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola, a conclusione dei due anni di monitoraggio è tenuta ad effettuare l’**attualizzazione delle simulazioni dell’impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati** ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore

già individuati nella studio “Piano di monitoraggio degli odori - All. 1.8, emissione ottobre 2024”;

43. **DI PRESCRIVERE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola per la realizzazione di fasce di mitigazione a verde dovrà attenersi a quanto descritto nella “Relazione inserimento paesaggistico” (elaborato 6.12 – rev. Ottobre 2024 - PG 2024/198039) e nell’elaborato “Fascia Mitigazione Ambientale” (elaborato 6.17 – rev. Ottobre 2024 - PG 2024/198039) che prevede la messa a dimora delle seguenti essenze: Acer campestre (25), Fraxinus oxycarpa (25), Populus alba (25), Prunus avium (10), Populus nigra “Italica”(74), Quercus robur (50), Ulmus sp. (15) con sesto d'impianto di m 3x3 per una superficie complessiva di mq 1.350 e delle seguenti essenze arbustive: Berberis vulgaris (15), Laurus nobilis (30), Pyracantha coccinea (25), Viburnum tinus (40) messi a dimora lungo fila a distanza di m 1, per una lunghezza complessiva di m 140;
44. **DI PRESCRIVERE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola dovrà garantire l’attecchimento e il mantenimento della fascia di verde di filtro e la sostituzione delle eventuali fallanze per l’intera durata di esercizio dell’impianto e realizzare il sistema di irrigazione del suddetto sistema verde perimetrale così come descritto nell’elaborato “Planimetria irrigazione” (elaborato 6.20 – rev. Novembre 2024 - PG 2024/212564);
45. **DI PRESCRIVERE** che la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola **prima dell’entrata in esercizio dell’impianto di biometano**, presenti un **aggiornamento del Piano di gestione dei piazzali** che includa, oltre la pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione e del bacino stesso; dal suddetto piano dovrà essere stralciata la check list dei reflui domestici in quanto non pertinente allo scopo del documento;
46. **DI STABILIRE** che per quanto riguarda l’illuminazione esterna il progetto sia conforme alla L.R. 19/2003 e alla D.G.R. 1732 del 12.11.2015;
47. **DI STABILIRE CHE** la la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola ha l’obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna ed il Comune di Ravenna **entro il 15 febbraio di ogni anno** dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione “Dati di esercizio” deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
- la produzione totale di biogas avviato alla fase di upgrading;
 - la produzione totale di biometano immesso in rete;
 - il consumo di biogas per il funzionamento del cogeneratore;
 - gli aspetti incidentali;
 - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
37. **DI STABILIRE CHE** la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l’irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;
38. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell’impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
39. **DI STABILIRE** che la la Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
40. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei seguenti atti: Provvedimento n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012, Provvedimento n. 379 del 26.01.2017, Provvedimento n. 948 del 24.02.2017, DET-AMB-2017-6537 del 07.12.2017, DET-AMB-2021-1544 del 31.03.2021 e

DET-AMB-2022-5178 del 10.10.2022, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;

41. **DI DARE ATTO** che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2024/22212);
42. **DI DICHIARARE CHE** per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
43. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2024/220955 del 05.12.2024 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Legale Rappresentante della Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre, 7 - P IVA 02315130399 con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01240774593787 con data di emissione 02.12.2024;
44. **DATO ATTO** che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
45. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Fusignano Bio Energy S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Fusignano via Cocorre, 7 - P IVA 02315130399 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
46. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
47. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.